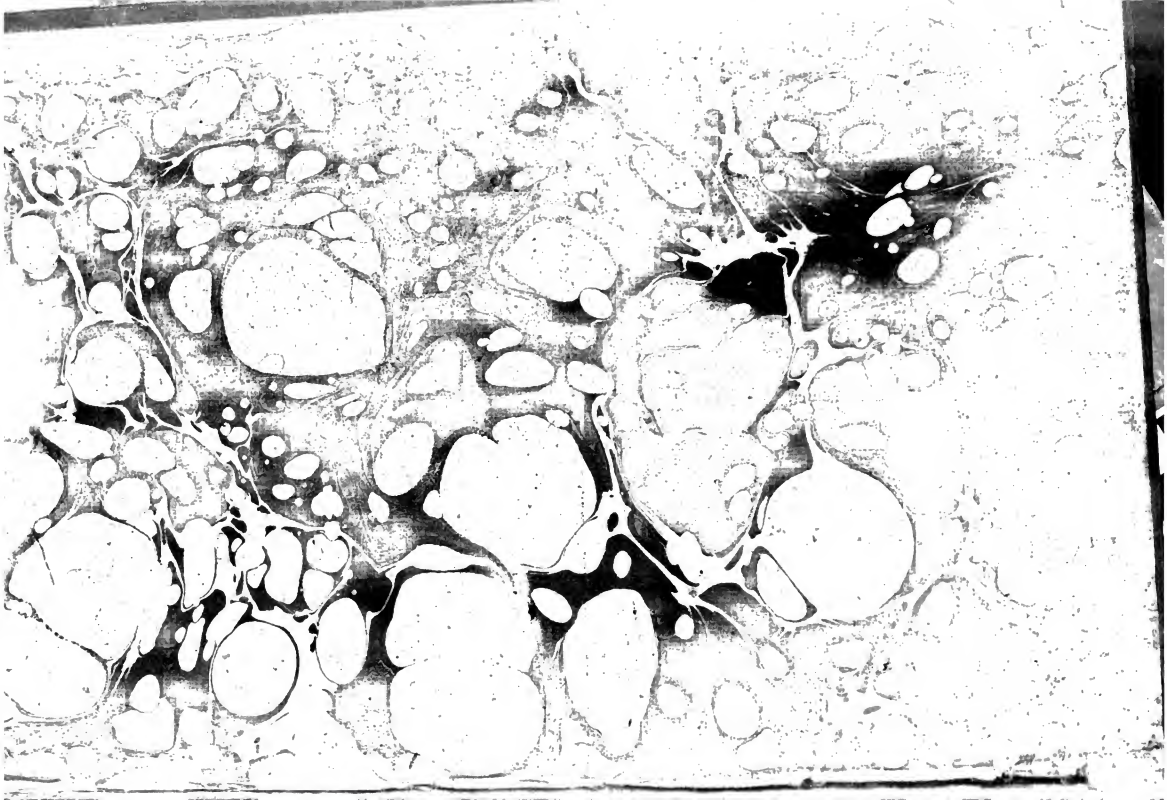

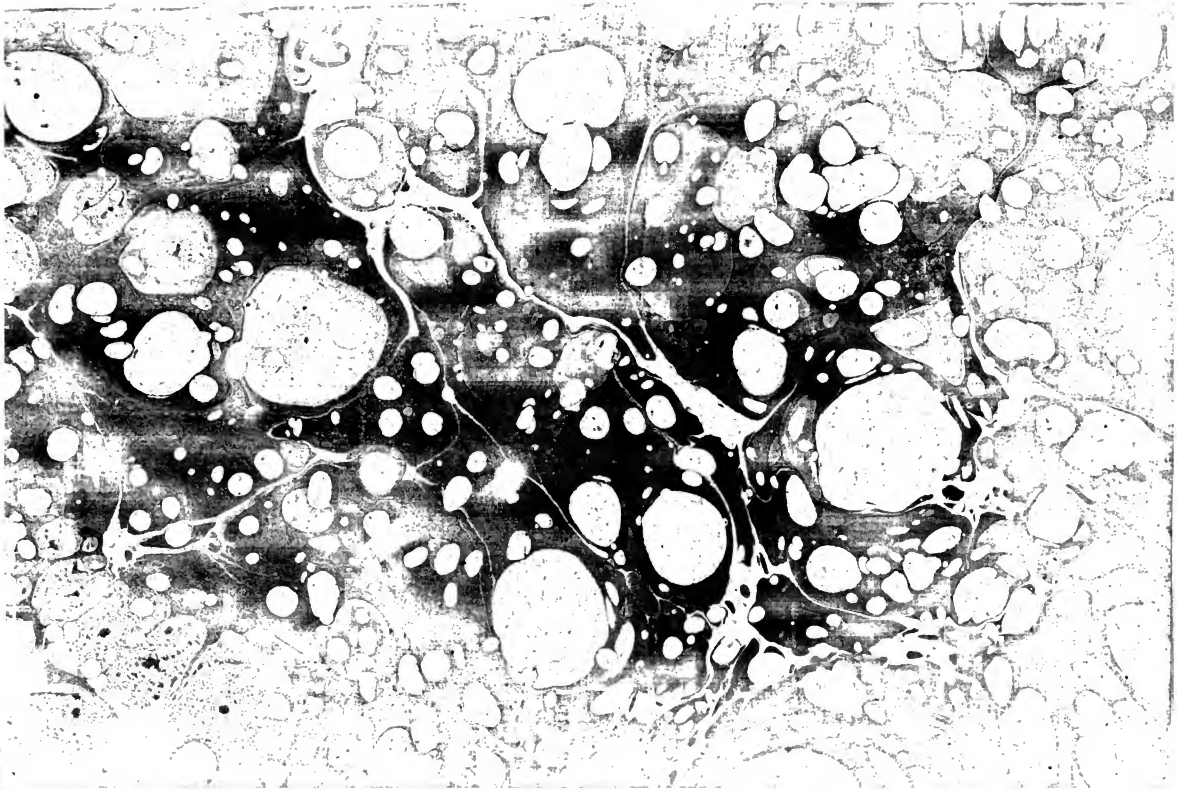

BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
166
C
4
NAPOLI

RAGIONAMENTO

INTORNO

A' BENI TEMPORALI

POSSEDUTI

DALLE CHIESE,

DAGLI ECCLESIASTICI

E da quelli tutti, che si dicono
Mani morte.

Si tributum petit Imperator non negamus: Agri Ecclesiæ solvunt tributum. Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum.

D. Ambros.

Can. *Si tributum* 11. q. 1.

IN VENEZIA,
Nella Stamperia di CARLO PALESE.
MDCCLXVI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

BIBLIOTECA NAZIONALE V.E. III ROMA

AVVISO

DELLO STAMPATORE.

L'Autore di queſto Ragionamento eſſendo ſtato conſultato ſopra le Leggi recenti, che ſi ſono pubblicate in molti Principati d' Europa, fu ricercato da un Miniſtro di Stato di voler mettere in iſcritto il Parere, che a quelli, i quali lo interpellarono aveva comunicato in voce. Queſto ſcritto tenuto prima ſegretiſſimo, non andò guari, che ſi moltiplicò in più copie, che vennero ricercate con avidità da molte perſone di Governo, come quello, che tutto intiero, ed unito tratta un argomento intereſſante, e lo riduce a pochi, ma veri, ed originarj principj, da' quali naſce una convincente dimoſtrazione.

Ciò che principalmente gli meritò l'approvazione degl' Imparziali, fu, che queſti principj ſono tutti dedotti, e fondati ſopra la Scrittura Divina, ſopra la Cattolica Tradizione de' Santi Padri, ſopra i Canoni ſinceri della Chieſa univerſale, ſopra le Leggi Comuni

ricevute nell' uno, e nell'altro Foro, e ſopra gli eſempj, e la pratica de' Principi Cattolici più illuſtri per fama di Religione, e di Pietà.

Dopo aver, non ſenza qualche errore de' Copiſti, girato per le mani di non pochi ſoggetti d'intendimento, uno è ſtato, che me lo ha ben voluto comunicare.

Ho creduto di far coſa utile al Pubblico, ſe gli faceſſi aver una luce più conveniente per mezzo de' miei Torchj. Lo offeriſco dunque purgato dalle accennate ſcorrezioni de' Manoſcritti; e ne ſpero da tutti gli amatori della Verità la ricompenſa di veder gradita corteſemente la mia diligenza.

RA-

RAGIONAMENTO

Sopra due Queſiti propoſti da un Miniſtro di Stato Italiano riguardanti le Leggi promulgate da diverſi Sovrani d' Europa dopo l' anno 1759. per impedire ogni ulterior paſſaggio di Beni Stabili in Mano morta.

LE Leggi, che diverſi Sovrani d' Europa dopo l' anno 1759. anno cadauno ne' proprj Stati pubblicate, che non paſſino in avvenire Beni ſtabili in Perſone, e Luoghi Eccleſiaſtici, e generalmente in Mano morta, anno dato argomento a Voſtra Eccellenza di onorarmi di un ſuo pregiatiſſimo comando, di doverle cioè dire per lume ſuo, e per la verità l' umile parer mio circa le medeſime.

Mi fa Ella ſapere, che dai calcoli, che ſono ſtati commeſſi, riſulta, che in

quaſi tutti i ſopra accennati Dominj il numero delle Mani morte (fra le quali ſono compreſi gli Eccleſiaſtici tutti, gli Oſpitali, ed ogni altro luogo Pio) con poca differenza d'uno all'altro Stato, riſpetto al numero de' Laici, ſtà nella proporzione di tre a cento. Aggiunge, che le ſuddette Mani morte poſſedono attualmente in alcuno di queſti Stati per lo meno la metà di tutte le rendite; in alcun'altro qualche coſa di meno, e che in alcuno d'eſſi, oltre la metà, anno a favor loro ſoſtituzioni non peranco verificate per mancanza di non purificata condizione, le quali aſcendono a qualche Milione, e più, che tutto dì vanno accreſcendo. Avvertiſce poi, che in alcuno di queſti Principati la maſſima porzione di queſte ſoſtituzioni cade in detrimento di Famiglie Patrizie mancanti in gran parte di Succeſſione, e neceſſarie al mantenimento della Coſtituzione de' riſpettivi Governi, o ai biſogni di ſoſtenere gli onori, ed i peſi del Miniſtero.

Che perciò in tali circoſtanze di fatto in cadauno de' prefati Dominj i Sovrani riſpettivi, e i Senati ſupremi

anno fatta pubblicar Legge, con la quale, con poca varietà di condizioni, e di modi l'uno dall'altro, è ſtato in ſoſtanza proibito a qualunque perſona, nè per atto tra vivi, nè per cauſa di morte, di dare, donare, o laſciare a Mani morte Beni di cadauna ſorta più di una certa limitata quantità ſenza eſpreſſa licenza loro; e che niuna di tali diſpoſizioni poſſa mai verificarſi, ſe non in dinaro, eſcluſi ſempre i Beni ſtabili, cenſi, e luoghi di Monte: eſtendendo la forza della Legge medeſima a' crediti, che le dette Mani morte aveſſero, o poteſſero avere in futuro, ed alle già fatte diſpoſizioni ancora, ma non peranco verificate per difetto di non purificata condizione.

Ora perchè ſi va ſubodorando, che le Proclamazioni ſeguite di queſte Leggi vengano contraddette dalla Corte di Roma, quaſi offenſive foſſero della da Lei, anco in ciò preteſa, immunità Eccleſiaſtica, Voſtra Eccellenza deſidera, che io le dica ingenuamente:

Primo: Se queſti Principi informati de' fatti ſu' eſpoſti avevano diritto di promulgare la riferita Legge.

Secondo: Se di queſto diritto poteva-

no eſſi valerſene ſenza la previa ſcien-
za, e conſenſo della Santa Sede?

Per potermi determinare ad una fondata riſpoſta, la quale corriſponda al nobile deſiderio di Voſtra Eccellenza, trovo non ſolo eſpediente coſa, ma neceſſaria il prendere in eſame la materia generalmente de' Beni poſſeduti dalle Chieſe, Chierici, Regolari, ed in generale da' luoghi Pii, che tutti vengono ſotto nome di Mani morte; e Mani morte ſi dicono per queſta ſimilitudine, cioè: che ſiccome tutto quello, che reſta, o viene poſto in mano d'un Morto, la mano lo ritiene, e più non lo laſcia, così i Beni, che paſſano in poſſeſſione delle Chieſe, e degli Eccleſiaſtici tanto Secolari, quanto Regolari, e de' luoghi Pii, queſti più non li dimettono, ma reſtano perpetuamente additti, ed affetti ai medeſimi. Ed affine di condurmi a quella dimoſtrazione, con cui procurerò di pronunziare la concluſione ſopra ciò, che viene ricercato, in vece di prendere a combattere certe Dottrine, delle quali fu già un tempo agevole a molti Scrittori del Jus Pontificio di farne ſpaccio nel propoſito in molti Volumi da loro com-

po-

posti sopra principj in oggi riconosciuti universalmente o supposti, o arbitrarj, io penso di prendere una via più sicura, e facile per iscoprirne la verità, ed è di esaminare, e stabilire alcuni principj, i quali conducano ad una conclusione sopra i proposti dubbj fondata, e sicura.

Parlerò pertanto in tutta quest' opera mia, per evitar le ripetizioni, e la lunghezza, de' Beni Ecclesiastici, o sia degli Ecclesiastici, comprendendo sotto nome di questi anco gli Ospitali, ed ogni altra opera pia; poichè ciò, che si concluderà circa gli Ecclesiastici nelle proposte questioni, a maggior ragione dovrà tenersi concluso anco per ciò, che riguarda questi altri Pii luoghi; non potendosi credere, che chi fa opposizione alla Legge, che sotto nome di Mani morte tutte le comprende, possa, o voglia sostenere di aver più forti, o più speziali ragioni sopra i Beni, che passano in mano di questi, di quello abbia sopra degli altri, che in mano Ecclesiastica, o sono già passati, o vorrebbero farsi pervenire.

In questo esame dunque io premetterò principj tali, la verità de' quali ra-

ragionevolmente non potra eſſere negata, e ſtudierò, che il concatenamento di eſſi mi porti ad una Geometrica dimoſtrazione di quanto verrò a dedurre.

I. Stabilirò dunque: Che la Chieſa Criſtiana, come tale, è ſtata da Criſto Signor noſtro fondata, ed inſtituita ſenza alcun Dominio, o poſſeſſo di Beni temporali, e ſimilmente i Preſidenti, e i Miniſtri prepoſti a reggerla, ed a ſervirla ſono ſtati nella inſtituzione loro ordinati ſenza alcun determinato aſſegnamento di Fondi, o di altri Beni temporali; ma colla ſemplice amminiſtrazione di ciò, che veniva loro offerito, ed alle Chieſe portato per loro congruo ſoſtentamento.

II. Che gli aſſegnamenti de' Beni, e de' fondi temporali, de' quali così le Chieſe Criſtiane, come i Paſtori, e i Miniſtri delle medeſime ſono ſtati in progreſſo arricchiti, ſono in eſſi pervenuti per conceſſione, e facoltà, che diedero loro i Principi Secolari di poſſederli: onde la Pietà de' Fedeli Laici ha potuto ne' modi legali in eſſi traſmetterli.

III. Che queſte conceſſioni, e riſpettive abilità ſi ſono fatte ſenza dero-

ga-

gare ai diritti di quel ſupremo Dominio, che, in qualunque mano paſſino, neceſſariamente devono intenderſi riſervate al Sovrano per ampliarle, per reſtringerle, per moderarle, o per toglierle; ed oſſerveremo, come ſi ſono in fatti variamente effettuate ſecondo le varie condizioni de' tempi, delle circoſtanze, e de' Principati.

IV. Che in forza di queſta eſſenziale riſerva ogni Sovrano per offizio di Principe ha un obbligo indiſpenſabile, quando la neceſſità lo richiede, di venire agl' indicati Provvedimenti.

V. Finalmente, che per dare ne' proprj Stati i predetti regolamenti, non ha biſogno il Sovrano d' altra Poteſtà, che della propria: anzi che non potrebbe ſenza offeſa della Sovranità crederſi obbligato a ricercare, o a laſciare, che altri vi prenda ingerenza.

Dimoſtrata, e ſtabilita che da noi ſi ſia la verità di queſti cinque principj, li confronteremo poi colle circoſtanze di fatto, nelle quali ſi ritrovano i Sovrani, de' quali è queſtione, e concluderemo chiariſſimamente, e per forza d' una neceſſaria deduzione troveremo anzi eſſerſi provato: Che potendo

do essi stendere molto più oltre di quello, che anno fatto, i loro provvedimenti nelle prefate circostanze, anno avuta non solo potestà, e diritto, ma debito precisso, ed indispensabile, promulgando quelle lor Leggi, di riparare all' intiero sovvertimento delle pubbliche cose, senza nè ricercare, nè attendere da chi si sia alcun consentimento.

I. Venendo dunque alle prove del primo principio da noi proposto, recheremo il testimonio delle Divine Scritture, e della costante Tradizione della Chiesa, e cominciando dalla Scrittura, abbiamo pronti i passi di tutto il nuovo Testamento: Ne' quattro Evangelj leggiamo, che Cristo Signor nostro, il quale è Capo, e Fondatore della Cristiana Chiesa, ha e coll' esempio, e colla Dottrina insegnato, e fatto intendere, che ella non doveva possedere Beni terreni, ma doveva seriamente applicare all' acquisto de' celesti, e che i suoi Ministri, e Pastori, dovessero trovarsi contenti di ciò, che al vitto, ed al vestito era necessario.

Ed in quanto all' esempio; Egli ributta la tentazione dello Spirito, che si vantava di farlo Re di tutto il Mondo.

Va-

Vade Satana (*a*). Egli mandò a predicare il ſuo Vangelo dai Diſcepoli, che aveva diſegnati Paſtori della ſua Chieſa ſenza alcun' umano provvedimento: *Miſit illos prædicare, & ait illis: Ne tuleritis in via neque virgam, neque peram, neque panem, neque duas tunicas habeatis.* (*b*)

A colui, il quale voleva, ch' egli interponeſſe l' autorità ſua nelle diviſioni di certa eredità con ſuo fratello, dichiarò nettamente, che egli non era ſtato coſtituito Giudice, nè diviſore tra eſſi: *Homo; quis me conſtituit Judicem, aut diviſorem inter vos?* (*c*)

Quando vide, che le Turbe volevano portarlo al Trono, s' involò alle medeſime, e ſoletto fuggì tra le Montagne: *Cum cognoviſſet, quia venturi erant, ut raperent eum, & facerent eum Regem, fugit in Montem ipſe ſolus.* (*d*)

Quando chiamò i ſuoi Diſcepoli a ſeguirlo, fe', che laſciaſſero i ricchi capitali, ai quali erano applicati: *Vidit Publicanum nomine Levi ſedentem ad Telonium, & ait illi: Sequere me: & relictis omnibus ſecutus eſt eum.* (*e*)

A co-

(a) *Matth.* 4. 8. (b) *Luc.* 9. 1. *Mar.* 6. 8.
(c) *Luc.* 12. 14. (d) *Joann.* 6. 15. (e) *Luc.* 5. 27.

A coloro, che ſi offerivano di ſeguirlo, e di farſi ſuoi Diſcepoli, proteſtava chiaramente lo ſtato di povertà, in cui dovevano impegnarſi: *Vulpes foveas habent, & volucres Cœli nidos; Filius autem hominis non habet, ubi caput reclinet.* (a)

Proteſtò ancora a' medeſimi, che ſe non aveſſero rinunziato a tutto ciò, che poſſedevano, non potevano eſſere Diſcepoli ſuoi. *Omnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus, quæ poſſidet, non poteſt meus eſſe Diſcipulus.* (b)

Io quì non voglio laſciar di oſſervare, che quelli, che Criſto Signor noſtro ammetteva al Diſcepolato, gli ammetteva in conſeguenza ad eſſere Paſtori della Chieſa, che andava a fondare, e Predicatori dell' Evangelo, ch' egli aveva annunziato.

E perchè conoſceſſero, che queſta rinunzia pieniſſima delle ricchezze, e delle poſſeſſioni terrene non aveva di fatto reſa infelice, nemmeno incommoda la vita, e la profeſſione loro, nel punto ſteſſo, ch' egli ſtava per dare la vita ſua ſantiſſima per la ſua Chieſa, vol-

(a) *Luc.* 9. 57. (b) *Luc.* 14. 23.

volle, che gli ſteſſi Diſcepoli ſuoi confeſſaſſero per propria eſperienza, non eſſer perciò mancata loro alcuna coſa: *Dixit eis: quando miſi vos ſine ſacculo, & pera, & calceamentis, nunquid aliquid defuit vobis? Qui dixerunt: Nihil.* (a)

Finalmente per ciò, che riguarda l'eſempio, egli ſuggellò nell'atto di trovarſi innanzi a Pilato queſta verità colla riſpoſta, che gli diede circa la ſua perſona: Che ſebbene veramente egli era Re, il Regno ſuo però non era di queſto Mondo: *Regnum meum non eſt de hoc Mundo.* (b)

Se poi ai paſſi, che c' iſtruiſcono di queſti luminoſiſſimi eſempj, vogliamo aggiungere que' luoghi de' Santi Evangelj, ne' quali la fondazione della Chieſa Criſtiana, e dell' Apoſtolato, o ſia l' inſtituzione de' Paſtori di eſſa dichiarò Criſto Signor noſtro averla voluta fare ſenza Dominio, anzi ſenza poſſeſſione alcuna di Beni temporali; noi ne abbiamo tanti, e tali, che il ſolo teſto formerebbe un volume ampliſſimo. In coſa già per ſe ſteſſa chiariſſima converrà riſtringerſi a poche coſe, giacchè non

(a) *Luc.* 22. 35. (b) *Joann.* 18. 23.

non credo, che in tutto l'Evangelio ſia coſa da Criſto dichiarata maggiormente di queſta.

Le prime lezioni dunque, che nella ſua Predicazione diede egli alla Chieſa ſua, ed ai Paſtori, che diſegnava di preporre alla ſteſſa, furono di eſaltare il pregio, e la maſſima della povertà: *Aperiens os ſuum docebat eos dicens: Beati pauperes ſpiritu:* (a) E San Luca dice aſſolutamente: (b) *Beati pauperes.*

Proibì loro poſcia ogni affetto alle ricchezze caduche: *Nolite Theſaurizare vobis theſauros in Terra:* (c) Fece conoſcer loro, che non poteva ſervirſi a Dio, ed alle Ricchezze: (d) *Non poteſtis Deo ſervire, & Mamonæ ... Ne ſolliciti ſitis ... quid manducetis, neque quo induamini. Nolite ſolliciti eſſe in craſtinum.* E per iſtillare loro un radicale diſprezzo non ſolo delle opulenze, ma fino delle terrene comodità, a quel Giovine, che ricercò, ſe altro gli reſtava da fare per la propria ſalute, oltre l'oſſervanza de' Divini commandamenti, diſſe, che doveſſe vender tutto ciò,

(a) *Matth.* 5. 3. (b) *Luc.* 6. 20.
(c) *Matth.* 6. 19. (d) *Matth.* 6. 25.

ciò, che aveva, e ſeguirlo, coſa che lo fece partire ſconſolato, poichè principale, e molto ricco uomo era: *Erat enim habens multas poſſeſſiones.* (*a*) E perciò fece toſto ai medeſimi Diſcepoli ſuoi comprendere l' eſtrema difficoltà, che le ricchezze mettevano all' ingreſſo nel Regno di Dio: *Facilius eſt Camelum per foramen acus tranſire, quam divitem intrare in Regnum Cœlorum.* (*b*) Ai Diſcepoli fè ſenſo grande queſta ſimilitudine; e cominciarono a temere della ſalute degli uomini, che non s' avrebbero indotti alla rinunzia de' Beni; ma il Divino Maeſtro li confortò toſto, dicendo, che quelle coſe, le quali parevano impoſſibili agli uomini, non erano impoſſibili preſſo Dio; e ch' eſſi, i quali tutto avevano laſciato per ſeguirlo, e chiunque gli aveſſe imitati, averebbero fatto acquiſto della vita eterna: *Vos qui reliquiſtis omnia* (*c*) *... vitam æternam poſſidebitis.*

Finalmente ſcoprendo ne' medeſimi Diſcepoli ſuoi andarſi introducendo un certo vano deſiderio di maggioranza, non

(a) *Matth.* 19. 16. (b) *Luc.* 18. 18.
(c) *Ibidem.*

tardò riſolutamente a proibirglielo, facendo loro ſapere, che il Dominio doveva laſciarſi ai Principi del Secolo, e che il Regno Eccleſiaſtico doveva tutto aſpettarſi nel Secolo futuro, come con eſſo medeſimo era ſtato diſpoſto dal ſuo Celeſte Padre: *Reges Gentium dominantur eorum... Vos autem non ſic .... Ego diſpono vobis ſicut diſpoſuit mihi Pater meus Regnum, ut edatis, & bibatis ſuper Menſam meam in Regno meo.* (a)

Lo ſpirito col quale abbiamo fin quì oſſervato, aver Geſucriſto per ſe medeſimo inſtituita, e piantata la naſcente ſua Chieſa, vediamo un poco, ſe continuò nella medeſima, e ne' ſuoi Apoſtoli, ſul fondamento de' quali egli la piantò, e così anco ne' Diſcepoli, che nel Mondo dilatarono la ſua ſanta Religione, e generalmente in quelli tutti, che entravano in quella Chieſa, abbracciando la Fede di Criſto. Riferiſce S. Luca Autore degli Atti Apoſtolici: che portandoſi S. Pietro, e S. Giovanni al tempio, un povero ſtorpio dimandò loro limoſina; e che S. Pietro riſpoſe di non aver dinari, ma che però gli dava ciò che

(a) *Luc.* 22. 25. *& ſeqq.*

che aveva, cioè la ſanità: *Argentum, aut aurum non eſt mihi, quod autem habeo, hoc tibi do... Surge, & ambula.* (*a*)

S. Paolo Maeſtro delle Genti, fatti chiamar gli Anziani della Chieſa d'Efeſo, dopo aver loro ſignificata la ſua andata i Geruſalemme, ed averli avertiti di ſtar vigilanti ſopra il Gregge, al quale erano prepoſti (*b*): e che ſarebbero inſorti dopo di lui Lupi rapaci, li raccommandò al Signore, proteſtando di non aver deſiderato in tempo del ſuo Miniſtero alcuna retribuzione (*c*): *Argentum, aut aurum, aut veſtem nullius concupivi:* ma di aver coll'opera delle ſue mani guadagnato ciò, che gli faceva biſogno: *ipſi ſcitis, quoniam ad ea, quæ mihi opus erant, miniſtraverunt manus iſtæ:* e lo ſteſſo proteſtò ſcrivendo ai Teſſaloniceſi (*d*): *Non inquieti fuimus inter vos, neque gratis panem manducavimus ab aliquo, ſed in labore, & fatigatione nocte, ac die operantes, ne quem veſtrum gravaremus.* E tanto era lontano da queſti primi Paſtori della ſanta Chieſa ogni deſiderio di aver Dominio, ma neppur poſſeſſo

(a) *Act.* 3. 1. (b) *Act.* 20. 17.
(c) *Ibidem* 32. (d) 2. *Theſal.* 3. 7.

di Beni terreni, che tutti coloro, i quali abbracciavano la Fede, mettevano le proprie ſoſtanze in comune: *Omnes enim, qui credebant, erant pariter, & habebant omnia communia: poſſeſſiones, & ſubſtantias vendebant, & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat* (*a*). Di modo che S. Paolo ſcrivendo a que' di Corinto, e lodando la loro carità di formar tra ſe uno ſtato di eguaglianza di Beni, gli eſorta al propoſito con queſte parole: *In præſenti tempore veſtra abundantia illorum inopiam ſuppleat, & illorum abundantia veſtræ inopiæ fiat ſupplementum.* (*b*)

Ma perchè fin da quel tempo lo ſpirito dell'intereſſe non laſciava d'andarſi inſinuando nella Congregazione anco di que' primi Fedeli, nacque qualche diſcorſo circa l'eguaglianza nella diſtribuzione dell'elemoſine. Gli Apoſtoli pertanto conſiderando la diſtrazione, che recava loro l'attendere a queſta parte del miniſtero, convocarono l'univerſità de' Diſcepoli, e propoſero di elegger perſone di fede, le quali attendeſſero alla diſtribuzione ordinata delle coſe inſervienti al mantenimento de' Fedeli; onde poter

(a) *Act.* 2. 44. (b) 2. *Cor.* 8. 14.

ter essi applicare assiduamente all'Orazione, ed all'istruzione de' Credenti: (*a*) *Convocantes autem duodecim multitudinem Discipulorum, dixerunt: non est æquum nos derelinquere verbum Dei, & ministrare mensis: considerate ergo, Fratres, viros boni Testimonii plenos Spiritu Sancto, & sapientia, quos constituamus, super hoc opus:* Cosa che piacque universalmente: *& placuit sermo coram omni multitudine.*

Così li Discepoli istruiti dal loro Maestro Cristo Signore pensavano circa le cose, e li beni temporali della Chiesa. Li consideravano come un vero imbarazzo per il loro spiritual Ministero; onde S. Paolo, volendo istruir Timoteo delle qualità, che devono ornare un Vescovo, lo ammonisce fra le altre, che non deve essere intereſſato: (*b*) *Non cupidum;* ed in un' altra lettera gli aggiunge: che niuno, il quale sia ascritto alla Milizia celeste, debba implicarsi in negozj temporali: (*c*) *Nemo militans Deo implicet se negotiis sæcularibus.*

(a) *Actor.* 6. 1. (b) *Timot.* 3. 3.
(c) 2. *Timot.* 2. 4.

S. Pietro finalmente, che Criſto Signore prepoſe Capo viſibile di tutta la Chieſa, e primo nel Collegio de' Veſcovi ſuoi confratelli, gli ammonì ad adempiere queſto lor Miniſtero non per affetto di guadagno, ma ſpontanea, e volontariamente. *Seniores, paſcite, qui in vobis eſt, Gregem Dei, providentes non coacte, ſed ſpontanee, ſecundum Deum, neque turpis lucri gratia, ſed voluntarie.*

Da tutto il fin qui detto coll' autorità della Scrittura è coſa manifeſta, che la Chieſa fu iſtituita ſenza affetto, e certamente ſenza alcun Dominio, o Poſſeſſione terrena: poichè Criſto, e gli Apoſtoli ſuoi non volevano eſſer diſtinti dal Popolo per i loro comodi temporali, ma per l' applicazione loro ad iſtruirlo, a correggerlo, ed a confortarlo in tutti i biſogni temporali, e ſpirituali.

E non è già, ch' eſſi non conoſceſſero eſſere giuſta, e natural coſa, che quelli, che mettono in non cale l' intereſſe proprio per procurar la ſalute degli altri, non doveſſero poi avere il proprio ſoſtentamento dal Pubblico. Criſto aveva già detto nel ſuo Evangelio quando mandò i Diſcepoli

a pre-

a predicarlo, che in quelle caſe, dove entravano, aveſſero il Vitto, perchè ogni operario era degno della ſua mercede: *In eadem autem domo manete edentes, & bibentes quæ apud illos ſunt: Dignus eſt enim operarius mercede ſua* (a).

E San Paolo nella prima Epiſtola ai Corintj, aveva loro chiaramente detto: *Nunquid non habemus poteſtatem manducandi, & bibendi.... ſicuti cæteri Apoſtoli, & Fratres Domini?* E poco dopo: *Ita & Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere.* Anzi più chiaramente ſcriſſe a Timoteo: che que' Sacerdoti, che ſi diſtinguono nell' officio della Predicazione, doveſſero eſſere rimunerati con doppia retribuzione, la quale è chiaro, che doveva conſiſtere in coſa temporale. (b) *Qui bene præſunt Presbyteri duplici honore digni ſunt, maxime qui laborant in Verbo, & Doctrina: dicit enim Scriptura: non alligabis os Bovi trituranti, & dignus eſt Operarius mercede ſua.* Ma che? prevedendo il S. Apoſtolo, che un giorno queſto ſuo ſentimento, che uſciva da un cuore pieno di naturale equi-

(a) *Luc.* 10. 7. (b) 1. *Timoth.* 5. 10.

tà, avrebbe forſi potuto detorcerſi a fomentar l'avarizia, e l'avidità del guadagno ne' Paſtori Eccleſiaſtici, ben preſto dichiarò più preciſamente il ſenſo di quel ſuo concetto, e ſi ſpiegò con queſte parole degne del ſuo Apoſtolato: (a) *Eſt autem quæſtus magnus pietas cum ſufficientia: nihil enim intulimus in hunc Mundum: haud dubium, quod nec auferre quid poſſumus: habentes autem alimenta, & quibus tegamur, his contenti ſimus;* facendo così noto al diletto ſuo Diſcepolo Timoteo, che quel doppio onore, che dovevaſi ai Paſtori più ſolleciti della ſanta Chieſa, doveva eſſere un guadagno non abbondante, non ſuperfluo, ma congruo, e ſufficiente, e che dovevano alla fine contentarſi del vitto, e del veſtito; e perciò affine d' imprimergli nell'animo queſte maſſime, continua la lezione con fargli vedere l' inganno delle Ricchezze, le quali finalmente portano alla perdizione. Non ſi reputi ſuperfluità il quì regiſtrarla. (b) *Nam qui volunt divites fieri incidunt in tentationem, & laqueum Diaboli, & deſideria multa, & inutilia, & noci-*

(a) 1. *Timoth.* 6. 7. (b) 1. *Timoth.* 6. 9.

nociva, quæ mergunt homines in interitum, & perditionem: radix enim omnium malorum eſt cupiditas, quam quidam appetentes erraverunt a fide: .... Tu autem, o homo Dei, hæc fuge.

Vediamo ora come queſte Divine teſtimonianze certiſſime, ed irrefragabili in ſe medeſime vengano mirabilmente confermate dalla Tradizione: aſcoltiamo, ſe la intelligenza, che circa le medeſime anno tramandata a noi i Padri della Chieſa, comprovi l'aſſunto noſtro, il quale è, che la Chieſa Criſtiana, come tale, le Preſidenze, e 'l Miniſtero Eccleſiaſtico ſono ſtati inſtituiti ſenza Dominio, e poſſeſſo di Beni temporali.

Udiamo ciò, che dice S. Cipriano intorno al Concilio Africano del 257. Narraſi da eſſo, che quel Concilio determinò, che ai Preti non poteſſero commetterſi tutele; e per qual ragione? Eccola: (*a*) Perchè i Preti non ſi dovevano ingerire nell'amminiſtrazione neppure delle coſe Secolari: dicendo, che ſiccome già i Leviti avevano proibizione di poſſedere Beni ſtabili, ma doveſſero

(a) *Vid. Fulgent. Confermaz. delle Conſideraz. &c. cap.* 46.

ſero vivere delle Decime, così non abbiano i Sacerdoti Criſtiani d' aver ingerenza in Beni ſtabili, ma vivere di ſole ſportule.

Andiamo più innanzi: Oſio di Cordova rimoſtrò a Coſtanzo Imperatore, che non doveva egli uſcire dai confini della ſua Poteſtà coll' ingerirſi delle coſe Sacre: Ecco le di Lui famoſe parole: (a) *Tibi Deus Imperium commiſit, nobis, quæ ſunt Eccleſiæ concredidit ... Date, ſcriptum eſt, quæ ſunt Cæſaris Cæſari, & quæ ſunt Dei Deo; neque igitur fas eſt nobis in terris Imperium tenere, neque Thimiamatbum, & Sacrorum poteſtatem habet Imperator.* Ecco come chiaramente queſto ſanto Veſcovo, il quale viveva nel principio del ſecolo c' inſegna, che il Dominio, e l' Imperio delle temporali coſe appartiene a Ceſare, al quale ſiccome non è lecito di uſar la ſua Poteſtà Regale circa l'incenſiere, e le ſacre coſe; così ai Veſcovi, ed ai Miniſtri della Chieſa non era lecito d' eſercitarla col Dominio delle terrene: e conviene oſſervare, che Oſio, il quale è pur citato da Sant' Atanaſio, rife-

(a) *Athan. epiſt. ad ſolit. vit. agen.*

riferiſce queſta Dottrina al Jus Divino: *Reddite quæ ſunt Cæſaris Cæſari, & quæ ſunt Dei Deo.*

S. Gregorio di Nazianzo in una ſua Orazione s' eſprime con pari ſentimenti, cioè: che Imperj ſono diſtinti, uno della Chieſa, e l'altro del Re: (a) *Quia huic tranquillitas, illi animarum ſalus commiſſa eſt.* Io crederò, che l'eſercizio dell' Imperio delle coſe terrene, come ſono i fondi, e le poſſeſſioni, appartenga a quello, a cui è commeſſa l' umana tranquillità, ſiccome l' eſercizio dell' Imperio ſpirituale appartenga a quello, a cui è commeſſo l' accudire alla ſalute delle anime.

Nel Secolo quinto il Peluſiota in brevi parole diſſe lo ſteſſo, cioè, che i negozj ſecolari toccano ai Secolari, le orazioni agli Eccleſiaſtici: (b) *Illi in negotiis, nos in oratione collocati ſumus.*

E S. Giangriſoſtomo paragona inſieme li due Principati della Chieſa, e del Re; e parlando di quel della Chieſa, così ſi ſpiega ſopra l' Epiſtola a' Corintj: (c) *Non multa illi cura de ſæculari*

(a) *Gregor. Nazianz. Orat. 17.*
(b) *Iſidor. Peluſiot. l. 3. epiſt. 249.*
(c) *Chriſoſt. Hom. 15. in Epiſt. ad Corinth.*

lari vita, omnia autem de cœleſtibus rebus pronunciat. E lo ſteſſo Santo Patriarca dopo aver comentate le parole di Criſto in S. Matteo: (*a*) *Gratis accepiſtis, gratis date*, dice così: (*Dominus*) *malorum omnium avaritiam ſtatim evellens, ait, ne poſſideatis aurum, neque argentum, neque æs in zonis veſtris: non dixit, ne accipiatis vobiſcum, ſed ne poſſideatis, ut quamvis aliunde ſumere poſſint, pernicioſum hunc morbum effugiant: dignus eſt enim operarius cibo ſuo ... omnino vobis ſuppeditabit, & cibum, præſertim cum nihil niſi neceſſaria petatis*. Il Santo comentava ciò, che il Maeſtro Criſto inſegnò ai Diſcepoli ſuoi.

Venga in ſeguito S. Girolamo: leggiamo ciò, che egli ſcriſſe a Nepoziano: (*b*) *Dominus ſors, ideſt pars Clericorum eſt. Qui Dominum poſſidet ... ſiquidem aliud habuerit præter Dominum, verbigratia ſi aurum, ſi argentum, ſi variam ſupellectilem, cum illis partibus Dominus pars ejus fieri non dignabitur: ſi autem ego pars Domini ſum ... non accipio*

(a) *Item in Matth. cap.* 10.
(b) *Hieron. Epiſt. ad Nepot.*

cipio partem inter cæteras turbas, ſed quaſi Levita, & Sacerdos vivo de Decimis, & Altari ſerviens, Altaris oblatione ſuſtentor; habens victum, & veſtitum, his contentus ero. Si rifletta in grazia come queſto S. Dottore della Chieſa l'intendeva circa il Dominio de' Beni temporali proibito ai Chierici, e come queſta proibizione egli la riferiſca alle parole dell'antico, e del nuovo Teſtamento: dell'antico, che chiama il Signore la parte de' Sacerdoti, e de' Leviti: del nuovo, ove S. Paolo abbiamo veduto, che preſcrive a Timoteo, che avendo gli alimenti, ed il veſtito debba eſſer contento.

S. Agoſtino, che viſſe, come S. Girolamo nel quinto Secolo, ſpiegando quelle parole di Geſucriſto: (*a*) *Regnum meum non eſt de hoc Mundo*, dice così: *Judæi & Gentes, audite omnia Regna terrena: non impedio Dominationem veſtram in hoc Mundo: venite ad Regnum, quod non eſt de hoc Mundo, venite credendo.* Criſto Re Celeſte non impediſce il Dominio temporale, che anno ſopra le coſe terrene i Regnanti del ſecolo.

Aſcol-

(a) *Auguſt. apud Grot. de Imper. ſumm. Poteſt.*

Aſcoltiamo anco due Pontefici della Chieſa di Roma; l'uno è Papa Gelaſio primo, che ſcriveva verſo il fine del quinto Secolo, e l'altro Papa Niccolò anche primo, che ſcriſſe dopo la metà del nono.

Il primo diceva ad Anaſtaſio Auguſto: (a) *Noſti, fili clementiſſime, quod licet præſideas humano generi dignitate, rerum tamen Præſulibus divinarum devotus colla ſubmittis: quantum ad ordinem diſciplinæ Publicæ, cognoſcentes Imperium tibi collatum, legibus tuis ipſi quoque parent Religionis Antiſtites.* Il ſecondo poi ſcrivendo all'Imperator Michiele concorda col ſentimento del preceſſor ſuo Gelaſio: (b) *Chriſtus Jeſus ſuis actibus propriis, & dignitatibus diſtinctis, officia Poteſtatis utriuſque diſcrevit, ut & Chriſtiani Imperatores pro æterna vita Pontificibus indigerent, & Pontifices pro curſu temporalium tantummodo rerum Imperialibus legibus uterentur.* E poco dopo: *& Deo militans minime ſe negotiis ſæcularibus implicaret.*

E' chiara coſa dunque per confeſſione

(a) *Tom.* 4. *Concil. pag.* 118.
(b) *Cap.* Cum ad verum *diſtinct.* 96.

ne canonizzata da queſti due Papi, che nell' ordine della pubblica diſciplina, e nel giro delle temporali coſe, fra le quali è manifeſto eſſere le poſſeſſioni, e li fondi, anco i Prelati della Chieſa devono uniformarſi, ed ubbidire alle leggi de' Principi, preſſo i quali ſta il Dominio, e l' Imperio ſopra tali coſe.

Terminiamo la troppo oramai lunga ſerie de' teſtimonj de' Santi Padri dell' antichità circa queſta Tradizione coll' allegare il ſentimento di due, che fiorirono ne' ſecoli più a noi vicini; ma di tale dottrina, e ſantità, che poſſono metterſi in riga coi già citati: ſono queſti S. Bernardo, ed Ugone di S. Vittore, Padri ambidue del Secolo duodecimo, dopo di che non crederò, che alcuno poſſa ſognarſi, ovvero aſſerire, che la maſſima radicale della Chieſa eſpreſſa da tutte queſte graviſſime teſtimonianze, poſſa eſſere divenuta ne' tempi poſteriori diverſa; perocchè riferiremo di poi anco quello, che nelle Imperiali leggi ſta ſcritto, e che la ragione nel propoſito c' inſegna.

Del Santo Abate di Chiaravalle io addurrò ciò, ch' egli ſcriſſe nel libro delle Conſiderazioni, ch' egli faceva a

Papa

Papa Eugenio Terzo, di che io non saprei cosa potesse allegarsi di più forte, e di più a proposito per confermar la Tradizione, e l'intelligenza germana de' già da noi riferiti testimonj della divina Scrittura sull' argomento: (a) *Dicebat Apostolus Episcopum instruens: nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus:* E poco dopo: *Ubi aliquando quispiam Apostolorum Judea sederit hominum, aut divisor terminorum, aut distributor terrarum? Stetisse lego Apostolos judicandos, sedisse judicantes non lego:* E più sotto: *Quis me constituit Judicem, ait ille Magister, & Dominus: & erit injuria servo, discipuloque, nisi judicet universos?* E più sotto ancora: *Quidni contemnat judicare de terrenis possessiunculis hominum, qui in cœlestibus & Angelos judicabunt? Ergo in criminibus non in possessionibus potestas vestra, quoniam propter illa, & non propter has accepistis claves Regni Cœlorum, prævaricatores utique excluſuri non possessores.* E segue ancora: *Habent hæc infima, & terrena Judices suos Reges, & Principes terræ. Quid fines alienos invaditis?*

Ed

(a) *Bernard. de Consider. l. 1. c. 5.*

Ed in altro luogo, ove al medeſimo Eugenio parla eſpreſſamente della Poteſtà Papale, e dicegli eſſer egli il Succeſſore di S. Pietro, e di tanti ſantiſſimi Pontefici, forma le ſeguenti veraci conſiderazioni: (a) *Eis tu ſucceſſiſti in hæreditatem: ita tu hæres, & Orbis hæreditas. At quatenus hæc te portio contingit, id ſobria conſideratione penſandum. Non enim per omnem reor modum, ſed ſane quadamtenus (ut mihi videtur) diſpenſatio tibi credita eſt, non data poſſeſſio ... Non tu ille, de quo Propheta ait: & erit omnis terra poſſeſſio ejus: Chriſtus hic eſt, qui poſſeſſionem ſibi vindicat, & jure creationis, & merito Redemptionis, & dono Patris ... Poſſeſſionem, & Dominium cede huic, tu curam illius habe: Pars tua hæc, ultra ne extendas manum. Quid inquis? non negas præeſſe, & dominari vetas? Plane ſic: quaſi non bene præſit, qui præeſt in ſollicitudine? ... Præſis, ut proſis, præſis ut fidelis ſervus, & prudens, quem conſtituit Dominus ſuper familiam ſuam. Ad quid? ut des eſcam illis in tempore: hoc eſt ut diſpenſes, non ut imperes: hoc*

(a) *Idem lib. 4. cap. 1.*

fac, & dominari ne affectes hominum Homo, ut non dominetur tui omnis injuſtitia: E poco dopo: *Nullum tibi venenum, nullum gladium plus tibi formido, quam libidinem dominandi.*

Si può mai più dimoſtrativamente di così provare, che l'eſempio di Geſucriſto, i ſuoi precetti, la predicazione degli Apoſtoli ſiano quelle coſe, che anno dato perpetuamente lo ſpirito a queſta Maſſima Evangelica, che non compete alcun Dominio alli Paſtori delle Chieſe ſopra le poſſeſſioni, e i beni terreni, ma ſolamente ſopra l'amminiſtrazione de' Sagramenti, e ſopra le coſe, che conducono alla ſalute dell'anime?

Vengo per fine ad Ugone di S. Vittore: dice egli dunque: (a) *Laicis fidelibus Chriſtianis terrena poſſidere conceditur, Clericis vero ſpiritualia tantum committuntur .... Ad poteſtatem ſummi Pontificis pertinent, quæ ſpiritualia ſunt, & vitæ ſpiritualis attributa univerſa.*

Ecco dunque ad evidenza dimoſtrato, per una continuata ſerie di teſtimonianze di Santi Padri, che ſiccome la

(a) *Hug. de S. Vict. de Sacram. Fidei L. 2. P. 2. cap. 3.*

la Chiesa, le Presidenze, ed il Ministero Ecclesiastico sono stati instituiti con pienissima potestà circa i Misterj di Dio, i Sagramenti, la Dottrina, e circa tutto ciò, che riguarda la salute delle anime, e l' edificazione del Corpo mistico di Gesucristo, così alla Chiesa, come tale, nè ad essi fu per instituzione Divina dato, nè concesso alcun dominio ne' beni temporali; ma anzi il medesimo Signor nostro coll' esempio suo, colla sua dottrina, con quella de' Santi Apostoli, che a lui succedettero, e colla Tradizione de' Padri, che in progresso di tempo ci tramandarono il deposito di questa Dottrina, ci ha voluto far comprendere, che un simile dominio non poteva essere, se non dannoso, o d' impedimento alla consecuzione della salute medesima. Voglio quì però andar incontro a due obbiezioni, le quali prevedo benissimo, che mi verran fatte: una sarà, che degli sopra allegati testimonj della Divina Scrittura, e de' Santi Padri, alcuni predicano non del Dominio di proprietà, di cui in questo Ragionamento si parla; ma del Dominio di Signoria, e che non ho tra questi fatta quella distinzione, che conve-

niva. Al che riſpondo: che queſta diverſità di Dominio, di cui parlano le teſtimonianze allegate, io la ho conoſciuta beniſſimo; ma non pertanto non ho voluto laſciare di allegarle tutte; perocchè l'intendimento mio altro non eſſendo nel preſente Diſcorſo, ſe non di ſtabilire queſto principio di eterna verità: che Geſucriſto Signor noſtro piantò la Chieſa ſua ſenza ricchezze, in povertà umile, ed inſtituì parimenti i Paſtori, che dovevano reggerla ſenza Dominio nè di ſignoria, nè di proprietà, e ſenza poſſeſſo alcuno di beni temporali, ma coll' uſo ſemplice di quanto oneſtamente poteſſe convenire per un neceſſario moderato mantenimento della vita preſente, tutti gli allegati paſſi uniti inſieme, ogni uomo ragionevole conoſcerà, che mirabilmente provano l' intenzione, e la verità generale, che mi ſono prefiſſo di mettere per fondamento di tutto il mio Ragionamento.

L' altra oppoſizione, ch' io prevedo, ſarà di coloro, i quali cercano di ſpaventare il Mondo coll' attribuire nomi odioſi di Eretici a tutti quelli, che difendono la legittima poteſtà de' Principi del Secolo ſopra i beni temporali de' loro Dominj

con-

contro li disordinati acquisti degli Ecclesiastici, che non sono mai contenti della loro sorte, a cui sono chiamati dal Signore, e diranno: essere la da me sopra dimostrata propositione quella di Arnaldo da Brescia discepolo di Pietro Abailardo, il quale Arnaldo insegnava, che tutti i beni, e poderi erano de' Laici; e che costui fu come Eretico dal secondo Concilio Lateranense condannato.

A questa obbiezione quanto sarebbe maligna, sarebbe poi altrettanto facile di risponderssi, che Arnaldo uno de' fanatici seguaci di Pietro di Bruis, non meno che il suo maestro Abailardo, professava veramente molti errori in materia di Dogma, fra' quali: che i fanciulli non dovevano battezzarsi prima dell'uso della ragione: (a) che dovevano distruggersi le Croci, e li Crocefissi come immeritevoli di adorazione, e similmente le Basiliche, e i Tempj, perchè Dio vuole i cuori, e non le mura: che la piena Potestà era nel solo eterno Padre: nel Figliuolo più limitata, e niuna affatto nello Spirito Santo,

(a) *Battaglini Istor. universs. di tutti i Concilj Tom. 2. p. 145.*

in cui non riconoſcevano ſe non la benignità; ed altre ſimili freneſie predicava: il Breſciano a tutto ciò aggiungeva una particolare ſua opinione, la quale era: che i beni temporali, ed i Poderi tutti erano de' Laici, e che paſſando nel dominio degli Eccleſiaſtici con qualſivoglia titolo erano ſempre ingiuſtamente rapiti. Fu egli pertanto meritamente condannato, poichè aderiva pertinacemente a' Dogmi cotanto alieni della noſtra Santa Fede: ed in quanto all' opinione ſua particolare circa i poderi, e beni temporali (intorno alla quale negli articoli concernenti la Fede, definiti da quel Concilio, non ſi vede veſtigio alcuno) ſi riſponderebbe, che noi non neghiamo potere gli Eccleſiaſtici avere e poſſeſſo, e dominio di beni temporali con titolo giuſto, e dipendentemente dalle conceſſioni, e dalle Leggi de' Principi, e colla moderazione ordinata da Criſto, e dichiarata dagli inſegnamenti Apoſtolici per loro congruo mantenimento; ma neghiamo ſolamente, che il poſſeſſo, ed il dominio de' medeſimi beni temporali ſia in loro derivato per inſtituzione di Criſto Signore, o ſia *de jure Divino*, e

queſta, ſenza negar l'Evangelio, o condannar d'ereſia San Pietro, San Paolo, San Luca, e tutto il nuovo Teſtamento, tanti Santi Padri, nominatamente San Bernardo acerrimo oppugnatore di quegli Ereſiarchi, non può dirſi, che ſia eretica opinione. Aſcoltiamo ciò, che di Arnaldo riferiſce Ottone Veſcovo di Friſinga: (*a*) (*Arnoldus Clericus Brixienſis dicebat*) *nec Clericos proprietatem, nec Epiſcopos Regalia, nec Monachos poſſeſſiones habentes aliqua ratione poſſe ſalvari: cunctaque hæc de Sacramentis Altaris, & Baptiſmo Parvulorum non ſane ſenſiſſe*: Coſicchè miſchiando alle opinioni degli altri concernenti il Dogma, come ſi è detto, quelle ſue proprie opinioni circa la Diſciplina, die' occaſione alla ſua condanna, ed argomento al Poeta Guntero di ſcriver di lui nel ſuo Ligurino, tra gli altri i ſeguenti verſi:

Pontificum faſtus, Abbatum denique laxos.
Damnabat penitus mores, Monacoſque ſuperbos;
Veraque multa quidem, niſi tempora noſtra fideles
Reſpuerent monitus, falſis admixta monebat.

II. Viene ora ad eſaminarſi il ſecondo principio da noi propoſto; ed è, che

(a) *Vide Concil. Labbæi pag.* 1012. *edit. Pariſ. ibi vid. not. Binny ad Concil. Lateran.* 2.

gli assegnamenti dei beni, e de' fondi temporali, de' quali così le Chiese Cristiane, come i Pastori, e Ministri delle medesime sono stati in progresso arricchiti, sono in essi pervenuti per concessione, e facoltà, che diedero loro i Principi Secolari di possederli, onde la pietà de' Fedeli Laici ha potuto ne' modi legali in essi transmetterli.

Essendo certo, come abbiamo dimostrato, che il Dominio, e la Possessione delle cose temporali nella Chiesa, e ne' Chierici non è d'instituzione Divina, o come parlano i Canonisti, *De jure Divino*, deve per necessità dirsi, che ella sia per concessione umana, poichè non può essere per altro canale, da cui possa derivare, quando con bestemmia dir non si volesse, che vi fosse un' altra Potestà tra l' umana, e la Divina, da cui possa immediatamente procedere. Se dunque per concessione umana, da qual altra può ella mai venire, se non dalla Potestà di chi tiene la sovranità sopra le cose medesime temporali, che si sono concedute? Questa sovranità per tutte le testimonianze della Scrittura, e de' Padri abbiamo pienissimamente conosciuto, che ella è presso i

Prin-

Principi del ſecolo; adunque per una neceſſaria deduzione conviene confeſſare, che gli aſſegnamenti de' beni temporali pervenuti nelle Chieſe Criſtiane, e ne' Paſtori, e ne' Miniſtri di eſſe ſono derivati per conceſſione de' Principi.

Aggiungiamo, che nelle Chieſe Criſtiane, e ne' Collegj delle perſone Eccleſiaſtiche, le quali in que' tempi vivevano in comune, eravi allora incapacità di acquiſtare anco per le vie naturali; perocchè gl' Imperatori, che non li diſtinguevano dagli altri Collegj, e dalle Comunità (alle quali era vietato di acquiſtare) non tolleravano, che in loro favore ſi faceſſero donazioni, nè inſtituzioni di eredità, come oſſerva Gottofredo ne' ſuoi Comentarj al Codice Teodoſiano. (*a*)

Riſcontriamo queſta verità col fatto. La Chieſa, e le perſone Eccleſiaſtiche ne' tre primi Secoli, come è noto per la Storia, non poſſedevano alcun fondo temporale. Abbiamo veduto, che i primi Criſtiani vendevano i loro fondi, e portavano il prezzo a' piedi degli Apoſtoli, lo che tenendo eſſi per un'imbaraz-

(a) *Ad l. 4. Cod. Theod. de Epiſc. Eccleſ. & Cler.*

razzo, e per una distrazione dall' uffizio della predicazione, e dell' amministrazione de' Sagramenti, ne commettevano la dispensazione a persone fedeli piene dello spirito di Dio, che chiamarono Diaconi; e questi temendo, che i Gentili non glie li involassero, presto se ne spedivano con farle immediatamente passare in mano de' poveri: (*a*) *Facultates* (diceva S. Lorenzo al Tiranno) *facultates, quas requiris in cœlestes Thesauros manus pauperum deportaverunt.*

Continuò dunque a un di presso questa Disciplina fintanto che durò la suddetta proibizione, la quale siccome con un Decreto del Senato fu levata rispetto a quasi tutti gli altri Collegj, e Corpi pubblici, così cominciato avevano anco le Chiese, (*b*) e i Collegj de' Chierici Cristiani, sebben con varie interpolazioni, a possederne.

Ma abbracciata da Costantino il grande la Fede Cristiana, troncò egli tutte le dubbietà col promulgare la legge famosa, per la quale fu conceduta facoltà ad ogn' uno di lasciar ad ogni Cattolica

(a) *Breviar. Rom. sub die* 10. *Augusti.*
(b) L. 20. *ff. de rebus dubiis &c. Loc. cit.*

lica Chieſa per teſtamento ogni ſorta di beni: (a) *Habeat unuſquiſque licentiam Sanctiſſimo Catholicæ, venerabilique Concilio, decedens, bonorum, quod optabit relinquere.* Cominciarono dunque le Chieſe, e i Criſtiani non ſolo in Roma, al cui Popolo fu pubblicata la Legge; ma per tutto l'Imperio ad eſempio della Capitale a poſſeder beni tanto mobili, quanto immobili; coſicchè in breve tempo in eſſi derivò per la pietà de' Teſtatori gran dovizia; e da ciò forſe preſe argomento l'Autor dell' apocrifa Leggenda della donazione di Coſtantino, di ſpacciar l'impoſtura, riconoſciuta oramai tale da Guerci, e da' Barbieri.

Quì è d'uopo di fermarci alquanto in alcune conſiderazioni, le quali renderanno dimoſtrativo l'aſſunto, che abbiamo per mano, e primo: eſſere coſa provata col fatto di queſta Legge di Coſtantino, la quale fu data l'anno della Salute noſtra 321. Che fu conceſſo ai ſudditi dell'Imperio per diritto, e conceſſione Imperiale la piena, ed aſſoluta facoltà di teſtare in favore della Chieſa,

(a) *Cod. Theod. de Epiſc. &c. L. 4.*

sa, e de' Collegj Cristiani, facoltà, che prima non avevano; e conseguentemente aver questa Chiesa, e questi Collegj acquistata allora solamente capacità legale di possedere beni temporali. Secondo, che questa facoltà, e rispettiva capacità volle il Legislatore, che si eseguisse per via di Testamento: *Decedens*. Per conseguirne dunque il benefizio, dovevano i Testamenti essere celebrati nelle forme delle Leggi prescritte; poichè è certa cosa, che i Benefizj de' Principi devono intendersi talmente concessi, che non resti per essi chiusa la via alle competenti azioni di chi avesse ragione d' intentar azione di Testamento inofficioso. Questa riflessione è tanto fondata, quanto che Giustiniano con una sua Legge l' ha voluta canonizzare: (a) *Si quando talis Imperialis concessio processerit, per quam libera Testamenti factio conceditur, nihil aliud videri Principem concedere, nisi ut habeat legitimam, & consuetam Testamenti factionem; neque enim credendum est, Romanum Principem, qui jura tuetur, hujusmodi verbo totam observationem testamen-*

(a) *Cod. Just. l. 35. de inoff. Testam.*

mentorum multis vigiliis excogitatam, atque inventam velle inverti. Terzo, che essendosi poi questa Legge estesa a render capaci le Chiese, e li Ceti Cattolici di acquistar anco per vie civili, come le donazioni, e le compre, deve per identità di ragione intendersi sempre: *Servato juris ordine*. Una quarta osservazione convien fare ancora, ed è, che gli acquisti, e la possessione concessi all'Unione, o sia Ceto de' Cristiani Cattolici, come tale (lo che viene apertamente indicato per quelle parole della Legge: *Sanctissimo Concilio*) non deve intendersi talmente essere concessi, che i Prelati, e Pastori di essa unione ne potessero essere i Patroni, e liberi dispositori di questi acquisti; ma solamente, ch'essi ne fossero i depositarj, gli amministratori, ed i custodi per disporre l'avanzo del loro mantenimento in benefizio de' Poveri, come insegnano le Leggi Civili, e le Canoniche. S. Bernardo di sopra allegato, e generalmente i Teologi, fra quali il Cardinal Cajetano (*a*).

Questa Dottrina, oltre il fondamento di

(a) *Cajetan. 22. q. 43. Art. 8. in princ. corp.*

di quanto ſopra ſi è oſſervato, lo ha anche dalla pratica antica. Riferiſce Poſſidio nella Vita di Santo Agoſtino, che il Santo Veſcovo diſtribuiva ai poveri i crediti delle Poſſeſſioni della Chieſa, e delle obblazioni de' Fedeli; e quando, come ſuole avvenire, ſi eccitava perciò invidia contro i Chierici, predicava al Popolo, che egli averebbe piuttoſto eletto di vivere dalle Collette, che aver la cura, ed il governo delle Poſſeſſioni; ma che i Laici non vollero prendere in ſe queſta amminiſtrazione: (a) *Alloquebatur Plebem Dei, malle ſe ex Collectionibus Plebis Dei vivere, quam illarum poſſeſſionum curam vel gubernationem pati; ſed nunquam id Laici ſuſcipere voluerunt.*

Procurò di ſcaricarſi dal peſo di queſta amminiſtrazione ſimilmente S. Giovanni Griſoſtomo Patriarca di Coſtantinopoli, il quale pregò quel Popolo a volerne eſſo prender la cura: (b) *Aream, & torcular rogo, & obſecro veſtram devotionem fieri: ſic enim, & pauperes facilius alentur, & Deus glorificabitur.*

Per

(a) *Vid. de Marca de Concord. Sacer. & Imp. lib. 8. cap. 18. num. 2.* (b) *Ibidem.*

Per evitar dunque ogni ſuſpizione di Avarizia ne' Chierici circa tale amminiſtrazione, il Concilio di Calcedonia ordinò, che s' inſtituiſſero gli Economi, ciò, che fu anche confermato da' Decreti Imperiali: le Leggi ſono regiſtrate nel Codice Giuſtinianeo. Queſto Imperatore comandò ciò, che doveſſe oſſervarſi circa l'amminiſtrazione ſuddetta; lo che ſempreppiù corrobora l' aſſunto noſtro, ed il diritto de' Principi temporali ſopra i Beni de' Fedeli, o da loro laſciati, o fatti in qualunque modo pervenire nelle Chieſe.

E' dunque coſa manifeſta, che la Chieſa Criſtiana, o ſia l'unione de' Criſtiani come tale, nata nell' Imperio medeſimo, (*a*) fu per le Leggi del medeſimo Imperio abilitata a poſſeder fondi, e poſſeſſioni terrene da qualunque mano veniſſero, in che qualità, ed in che quantità più aveſſe piaciuto a quelli, che aveſſero avuto talento, o divozione di laſciarle.

Ma che accade di difonderſi maggiormente in coſa di tanta evidenza? Ella è così manifeſta, che uno de' primi Dottori

(a) *Optat. Milevit. in Collec. Sirmund.*

tori della Chieſa medeſima Santo Agoſtino l'ha ampliſſimamente confermata col ſuo teſtimonio; e Graziano poi l'ha canonizzata nel ſuo Decreto: (a) *Quo jure defendis villas Eccleſiæ; divino an humano? Divinum jus in Scripturis habemus: Humanum legibus Regum, unde quiſque poſſidet, quod poſſidet nonne humano? Jure Divino Domini eſt terra, & plenitudo ejus: Pauperes, & divites una terra ſupportat... Jure ergo humano dicitur hæc villa eſt mea: hic ſervus eſt meus: hæc Domus mea eſt. Jura autem humana jura Imperatorum ſunt.* Ecco la ragione, per cui il Santo Dottore riferiſce chiaramente alle Leggi Imperiali il diritto di poſſedere; e ſe faremo attenzione alle parole, colle quali proſeguiſce, vedremo, come egli riferiſce al Precetto Divino, che la Chieſa riconoſca dalle Poteſtà del Secolo, il diritto di poſſedere le Poſſeſſioni, ed i Beni temporali: (b) *Quare? quia ipſa jura humana per Imperatores, & Rectores ſæculi Deus diſtribuit humano generi:* E più ſotto: *Noli ergo dicere: Quid mihi, & Regi? Quid tibi ergo,* &

(a) *Auguſt. in Joan.* 1. *trac.* 6. *Diſtinct.* 8. *Can.* Quo jure. (b) *Ibidem.*

& poſſeſſioni? Dalle quali parole Papa Innocenzo II. che viſſe 700. anni dopo S. Agoſtino, riferito anche queſto da Graziano, inferiſce: (*a*) *Clerici ex officio Epiſcopo ſunt ſuppoſiti: ex poſſeſſionibus prædiorum Imperatori ſunt obnoxii. Quia ergo, ut prædia poſſideantur Imperiali Lege factum eſt, patet, quod Clerici ex prædiorum poſſeſſionibus Imperatori ſunt obnoxii.*

Non oſtante tanta evidenza di ragione, e di autorità, conviene però andar incontro ad un equivoco, da cui molti reſtano ſorpreſi, cioè eſſere *de Jure Divino*, che *colui, il qual ſerve all' Altare debba vivere dall' Altare*, e che *all' Operario data ſia la ſua mercede;* perocchè l' equivoco ſta in queſto: che eſſendo vero bensì, che il Diritto divino, e il naturale ancora comandano, che chi s' impiega nel ſervizio della Chieſa, abbandonando gli altri modi di procacciarſi il ſoſtentamento, lo debba conſeguire da quelli, a' quali ſerve; è ben poi altrettanto falſo, che col preteſto del vitto, e della mercede tanto il ſerviente dell' Altare, quanto l' operario della vigna di Criſto poſſano appropriarſi, oltre un vitto, e mercede con-

 grua,

(a) *Cauſ.* 11. *q.* 1.

grua, la metà, o poco meno delle rendite, che formano il ſoſtentamento di tutto il numeroſo popolo, vale a dire di tutta l'intiera famiglia, alla quale ſervono, e per cui operano; e che poſſano aſpirare a farſi Padroni degl' intieri fondi di quelli, pe' quali ſpiritualmente s'impiegano: che queſto è ciò, che la legge di Dio, e della Natura proibiſcono, ed anno ſempre abborrito. La vera, e cattolica intelligenza dunque della ſuddetta maſſima Evangelica, ed Apoſtolica, è ſtata ſempre queſta: che eſſendo di ragion divina, e naturale, che i ſervienti, e gli operarj Eccleſiaſtici ſiano congruamente mantenuti dal popolo, per cui faticano; l'aſſegnazione poi di queſto mantenimento, la quantità, la qualità, la ſpecie, i modi di conſeguirlo ſiano di ragione umana; poichè queſta cognizione Criſto l'ha laſciata a quelli, a' quali innanzi apparteneva; ed è coſa molto chiara, che ad altri appartener non poteva, ſe non a chi aveva incombenza, ed autorità di Magiſtrato politico nella Repubblica, ed abbiamo già oſſervato, ed oſſerveremo in appreſſo ancora, che i Magiſtrati, e i governi de' Principi

anno

anno creduto conveniente di assegnarlo, secondo la varia esigenza de' tempi, e de' luoghi, ora in oblazioni, ora in decime, ora in altre porzioni di frutti, ora in censi, ora in dinaro, e qualche volta anco in beni stabili.

III. Veniamo all' esame dunque del terzo fondamentale principio da noi proposto, e vediamo come queste concessioni, e rispettive abilità di lasciare, o di possedere beni temporali agli Ecclesiastici si sono sempre fatte da' Principi, senza derogare ai diritti di quel supremo Dominio, che in qualunque mano passino le cose concesse, necessariamente devono intendersi riservati al Sovrano, sia per ampliarle, sia per restringerle, sia per modificarle, o sia anco per toglierle; e vediamo, come infatto si eseguirono variamente, secondo le varie condizioni de' tempi, delle circostanze, e de' Principati.

Poichè è cosa provata, che i Principi, a' quali appartiene per instituzione Divina la disposizione de' beni temporali, anno concesso, e rispettivamente abilitate le Chiese, ed i Chierici a possederli sotto le forme legali di sopra spiegate, viene in conseguenza necessa-

ria, che ad essi appartenga lo stabilire l'Economia ancora, con cui intende, che si possano da essi possedere; giacchè (come dice il Fleury) (*a*) Gesucristo non è venuto al mondo a stabilire, se non il Culto del vero Dio, ed i buoni costumi, senza niente derogare al Governo politico de' differenti popoli, nè alle leggi, nè alle costumanze, che non riguardano se non gl' interessi della vita presente. Ha dunque sempre avuta il Sovrano annessa alla Corona una essenzial potestà sopra le condizioni degli acquisti. Alcune di esse riguardano il Jus Regale supremo; altri si riferiscono al Governo economico de' sudditi, e dello Stato: di quelle, che riguardano il Jus Regale è manifesto, che quantunque non vengano espressamente nelle concessioni, e privilegj de' Principi riservate, s'intendono sempre salve *ex integro* di pien diritto; imperocchè non si presume, che alcuno voglia mai conceder ad altri cosa, che torni in diminuzione di quella potestà, in forza di cui la concede; sicchè nel modo stesso, che abbiamo detto, che s'in-

(a) *Discors. 7. sopra l' Istoria Ecclesiastica.*

s' intendono riſervate le formalità legali degli atti, co' quali ſi fa il Teſtamento, o la Donazione, molto più devono intenderſi riſervati li diritti Maeſtatici del Principato. Niun Principe può concedere coſa, che ſia in contraffazione della Legge, ed ordinazione Divina, è ordinazione di Dio, ch' egli ſia ſempre il Patrone, ed il Diſpoſitore delle coſe temporali nel proprio Stato: *Sic hæc voluntas Dei* (*a*). Non potendo egli contravvenire a queſta Divina volontà, non può concedere coſa alcuna, per cui laſci d' avere la poteſtà, in forza di cui la concede. Nelle conceſſioni dunque fatte da' Principi alle Chieſe, ed ai Chierici di poſſeder beni temporali, deve per neceſſità di ragione intenderſi, che ciò ſia ſenza derogazione de' diritti del ſupremo loro Dominio, che Dio vuole, che a sè conſervino.

Di quelle conceſſioni poi, che ſi riferiſcono al Governo Economico dello Stato, e de' ſudditi, è parimente chiaro, che ſempre le coſe conceſſe s' intendono ſenza recar danno, o incomodo notabile ai medeſimi; perocchè eſſendo

(a) 1. *Pet.* 3. 15.

per diritto, ed ordinazione Divina raccomandata al Principe ſecolare la tranquillità dello Stato, e de' popoli: *ut quietam, & tranquillam vitam agamus*, (*a*) tuttocciò che tendeſſe al turbamento, o alla deſolazione de' medeſimi, è chiariſſima coſa, che non può mai intenderſi conceſſo per qualunque Privilegio eſcogitabile, ſendo certo, che ne' Principi la legge di conſervar la tranquilità ne' Popoli, e ne' Principati è quella legge, che' è ſuperiore ad ogni altra; perocchè ad eſſi Dio Signor ſupremo l' ha irrevocabilmente raccomandata. Ogni volta dunque, che la ſalute pubblica, e la neceſſità di tener tranquillo il popolo ricercano, o che ſiano confermate le conceſſioni già fatte, o che ſiano diminuite, o che ſiano regolate, e modificate, o che ſiano anco tolte, ſecondo le ſopravvenienze de' tempi, de' luoghi, e delle circoſtanze, che poſſono emergere, è certo, che riſervata è ſempre la poteſtà del Sovrano di poter provedere. E' trito l' aſſioma delle ſcuole: *neminem ſibi poſſe legem dicere, per quam mutata voluntate, nequeat rece-*

(a) 1. *Timot.* 2. 1.

recedere. Molto meno, ſe quello, che fa la Legge ne ha una ſuperiore, che gli vieti di farla in pregiudizio di quella, ch'eſſo Superiore gli ha impoſta. Gottofredo ne' ſuoi Comentarj al Codice Teodoſiano ſpiega molto egregiamente queſta Maſſima nel propoſito, di cui ſcriviamo, con queſta breve ſentenza: (*a*) *Principi hac in re* (cioè della conceſſione d' acquiſtare, o di reſtringeger gli acquiſti degli Eccleſiaſtici) *Principi hac in re vela laxare, vel cohibere pro Reipublicæ uſu ſemper licuiſſe videtur.*

Poſte queſte Verità: è dover d'ogni Principe avere una provida inſpezione circa la qualità delle coſe o acquiſtate, o da poterſi acquiſtare dalle Chieſe, e dagli Eccleſiaſtici: alla maniera di poterle acquiſtare: alla capacità dell'acquiſtante. La qualità riguarda le coſe corporali mobili, ed immobili; e riguarda le coſe incorporali, come ſono le Giuriſdizioni, i Feudi, e ſimili. La maniera può eſſere civile, o naturale: la civile conſiſte in contratti, e negli atti, che producono azione: la naturale conſiſte in via di fatto prendendo, o

(a) *Comment. ad l. 20. Cod. Theod. de Epiſc.*

ritenendo ciò, che vien dato. La capacità istessamente è civile, o naturale; la civile viene dalle leggi, che abilitano ad acquistar per le vie stabilite dalle leggi medesime, come sono le successioni, le donazioni, le compre, ed i testamenti: la naturale è quella di poter prendere, e ritenere per le vie di fatto, e naturali.

Tutta questa economia non può mai allontanarsi, o abdicarsi dal Sovrano; ed è cosa evidente per il senso comune, che se a lui spetta di concedere, o di abilitar agli acquisti, aspetta ancora di prescrivere l' Economia, e le forme per poter legittimamente acquistare, e per poter conservare gli acquisti. Importa essenzialmente alla tranquillità della vita umana raccomandata da Dio Signore al Principato, che sia osservata in tali acquisti quell' Economia, la qual serva alla di lei conservazione; ed importa al mantenimento della quiete pubblica, che un ordine di persone non posseda più beni di quelli, che siano necessarj a mantener l' equilibrio cogli altri ordini di Cittadini, e di sudditi: importa alla conservazione della concordia tra i Cittadini medesimi, che

non

non si possa acquistare, se non per certe vie, e modi; importa alla pubblica sicurezza, che ogni uno non sia capace di acquistare qualunque cosa, per esempio armi, e militari attrezzi: case nelle Fortezze, e Terre presso i confini de' Forastieri: Feudi, e Signorie, se siano limitrofe, e l'acquistante sia diffidente. Tutte queste inspezioni, che sono essenzialmente proprie della Potestà temporale, dalla Maestà Divina sono raccommandate al secolare Governo.

Non comportano tutte le circostanze, e tutti i tempi, che ciò, che già cent' anni è stato concesso, cent' anni dopo sussista: ricerca qualche nuova non preveduta emergenza, che si provveda con nuovo regolamento a quelle cose, che, tolta questa, non recavano danno alla Repubblica. La Potestà di dar norma al bisogno presente con provvedimento adattato al tempo, alle circostanze, ed alle emergenze di nuovo insorte, chi dirà mai, che non sia sempre restata riservata al Governo, sicchè per la propria beneficenza abbia perduti i diritti della Sovranità, ed il potere di provvedere allo Stato?

A questo discorso di ragione, per quan-

quanto ci pare, dimoſtrativo, aggiungiamo l' autorità: Ugone di S. Vittore anco ſopra citato tratta della Chieſa univerſale, la quale abbraccia Laici, e Chierici; ed avendo aſſegnata ad ogni uno la ſua profeſſione diſtinta: (a) *Laicis fidelibus terrena poſſidere conceditur; Clericis vero ſpiritualia tantum committuntur:* dichiara la maniera, e le condizioni, colle quali cadauno ha da far uſo della propria aſſegnazione. Udiamolo da Ugone medeſimo, il quale certamente era informatiſſimo delle Leggi Imperiali, che davano facoltà alle Chieſe di poſſedere, ed ai Chierici; e nulla meno era iſtruito delle Divine, ed Eccleſiaſtiche: (b) *De his autem terrenis bonis ad terrenam vitam pertinentibus, quæ vel poſſident Prælati in ſubjectis, vel ſubjecti poſſident a Prælatis, quædam Eccleſiæ Chriſti devotione fidelium conceſſa ſunt poſſidenda, ſalvo tamen jure terrenæ Poteſtatis:* E poco dopo: *Spiritualis ſiquidem Poteſtas non ideo poſſidet, ut terrenæ in ſuo jure præjudicium faciat.* Ecco s' è vero, che gli uo-

(a) *Hug. de S. Vict. de Sacram. Fidei L. 2. p. 2. cap. 3.* (b) *Idem cap. 7.*

uomini più illuminati, e di eccellente ſantità anno riconoſciuto, che le conceſſioni, e le capacità date da' Principi, e le donazioni permeſſe ai Fedeli di fare alla Chieſa, ed al Clero, non poſſono altrimenti permetterſi, che ſalvo il diritto de' Principi medeſimi, e ſenza derogare alla poteſtà loro neceſſaria di provvedere ai biſogni dello Stato.

Ma mettiamo in maggior chiarezza queſta verità, facendo vedere al lume di fatti inconcuſſi, e certi, come le permiſſioni, e le abilità date da' Principi alle perſone, e luoghi Eccleſiaſtici, e Pii di poſſedere, per una coſtante pratica tenuta in tutti i tempi, ed in tutti i Principati, furono ſempre conceſſe ſenza diminuzione della facoltà loro di confermarle, o di rivocarle, o di moderarle, o finalmente di adattarle alle riſpettive Economie de' proprj Dominj, de' tempi, e delle emergenze, che inſorgevano, ſecondochè credevano convenire ai proprj riſpetti, ed al bene de' ſudditi.

Nel Secolo medeſimo, in cui parve a Coſtantino il Grande, di far bandire la famoſa Legge ſopra riportata, che da-

va

va una libertà pieniſſima a chiunque ſi foſſe di laſciar ciò, che più piaceva al Ceto de' Fedeli Cattolici, 49. anni dopo l' Imperator Valentiniano trovò a propoſito di moderarla, reſtringendo l' ampia libertà data da Coſtantino ad ogni perſona di laſciare indifferentemente a tutti; poichè proibì alle perſone Eccleſiaſtiche, che niente poteſſero acquiſtare di ragion delle Vedove, e delle Pupilli; rendendo inefficace ogni loro donazione, e teſtamento in favore di eſſe: (a) *Cenſemus ut memorati (Eccleſiaſtici) nihil de ejus Mulieris (Viduæ, ac Pupillæ) cui ſe privatim ſub prætextu Religionis adjunxerint, liberalitate quacumque, vel extremo judicio poſſint adipiſci; & omne intantum inefficax ſit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum, ut nec per ſubjectam perſonam valeant aliquid vel donatione, vel teſtamento percipere.*

Volle di più il medeſimo Imperatore, che ſe dopo pubblicata queſta Legge (lo che ſeguì col mezzo ſteſſo di Papa Damaſo nelle Chieſe di Roma) aveſſero le ſopraddette Donne, voluto, o per Donazione, o per Teſtamento laſciare alli

(a) *Cod. Theodoſ. lib. 20. de Epiſc. Eccl. & Clericis.*

alli ſopraddetti Eccleſiaſtici, il Fiſco apprendeſſe la coſa legata, o donata: (a) *Quin etiam ſi forte poſt admonitionem legis noſtræ aliquid hiſdem eæ Fœminæ, vel donatione, vel extremo judicio putaverit relinquendum, id Phiſcus uſurpet.* Io non credo, che monumento più proſſimo, nè più ſplendido, o ſicuro di queſto poſſa recarſi in favore, e comprovazione della Poteſtà Regia riſervata a' Principi ſopra le conceſſioni fatte agli Eccleſiaſtici, quanto il moſtrare, che un Succeſſore di Coſtantino colla ſola diſtanza di 49. anni abbia fatta una regolazione di tanta importanza. Anche allora certo gridarono, come in preſente i Chierici, ed i Monaci, e dicevano: che i Cocchieri, i Buffoni, e le Meretrici erano capaci d' eredità; e che ai ſoli Chierici, e Monaci non già dai Principi perſecutori, ma da' Criſtiani venivano proibite; ma San Girolamo non pertanto non laſciò di riconoſcer neceſſaria la regolazione: (b) *Pudet dicere: Sacerdotes Idolorum, Mimi, & Scorta hæreditates capiunt; ſolis Clericis, & Monacis hoc lege prohibetur, & prohibetur non*

(a) *Ibidem*, (b) *Hieron. in Epiſt. ad Nepot.*

non a perſecutoribus, ſed a Principibus Chriſtianis, nec de lege conqueror; ſed doleo cur meruerimus hanc legem.

Altre regolazioni delle Leggi fatte in favore degli acquiſti Eccleſiaſtici ne abbiamo nel Codice Teodoſiano, e baſta ſoltanto prenderlo per mano, ed eſaminare le leggi 27., e 28. di queſto Titolo per reſtarne perſuaſi; e ſe ſi voleſſe uſcir dal ſoggetto della Poſſeſſione de' beni temporali, ed eſaminare le caſſazioni, moderazioni, e confermazioni ancora de' Privilegj Imperiali conceſſi da un Imperatore, e da lui ſteſſo regolati, o riſtretti dai ſucceſſori (coſe però tutte, che proverebbero il diritto, che s'inteſe ſempre riſervato ne' concedenti, non meno, che ne' ſucceſſori) converrebbe farne un'amplo volume, e traſcrivere gran parte delle Novelle, e delle Autentiche di Giuſtiniano. Baſterà però quì ripetere, che la Legge predetta, ed in conſeguenza il diritto di farla fu riconoſciuto giuſto, nè ſeppero in fatto dolerſi nè S. Ambrogio, nè S. Agoſtino; poichè il primo diſſe di queſta Legge: (a) *Nobis etiam privatæ ſucceſſionis emo-*

(a) *Ambroſ. Libell. 2. adverſ. relat. Simach.* 284.

emolumenta recentibus legibus denegantur, & nemo conqueritur; non enim putamus injuriam, quia diſpendium non habemus. E più chiaramente S. Girolamo anco di ſopra citato: *Nec de lege conqueror; ſed doleo cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum eſt; ſed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida, ſeveraque legis cautio, & tamen nec ſic refrænatur avaritia.*

E' dunque certo per queſte leggi, che i Principi in fatto ſi riſervano ſempre il diritto di confermare, non meno, che di caſſare, o di moderare le conceſſioni fatte alla Chieſa, ed ai Chierici ſecondo le circoſtanze de' tempi, e degli emergenti. Oſſerva ſopra queſta, e ſimili leggi perciò molto opportunamente, ed al propoſito il Gottofredo: (a) *Imperatorem videmus non ſolum mores Eccleſiaſticorum ad honeſtatem componentem*, (lo che fa comprendere la qualità del tempo, e delle circoſtanze, che ricercavano il regolamento della Legge di Coſtantino) *ſed provida legis cautione adquiſitionibus Eccleſiaſticorum fibulam impo-*

(a) *Gottofred. in Comment. ad lib. 20. Cod. Theod. tit. ſupra cit.*

ponentem. E più ſotto: *item* (*videamus*) *leges humanas pro temporibus Principes variare*, *mutare*, *abrogare potuiſſe*.

Veniamo a tempi più recenti: "Do-
„ po Coſtantino la Chieſa, e li Chie-
„ rici in Francia non ſono ſtati ſem-
„ pre capaci d'acquiſtar beni per tutte
„ le vie civili: Gregorio di Tours (di-
„ ce l'Autore del Jus Publico Eccleſia-
„ ſtico Franceſe) e le Formule di Mar-
„ culfo ne fanno fede. Il diritto d'Amor-
„ tizazione, che da antichiſſimi tempi
„ è in vigore, fa conoſcere, qual ſia l'
„ autorità Regale nel regolare gli ac-
„ quiſti delle Chieſe, e de' beni tem-
„ porali, ſia per rapporto alla capaci-
„ tà, ſia per rapporto al modo d'acqui-
„ ſtarli. Chilperico fece una Legge, per
„ cui proibì di far eredi le Chieſe". (*a*)
E Giuſtiniano piiſſimo Imperatore proi-
bì alle Chieſe di accettar donazioni di
coſe ſterili, ed oneroſe; ond'ebbe poi
anche fra le leggi ſue a ſtabilire queſta
Maſſima: che Dio prepoſe per queſto l'
Imperial fortuna alle umane coſe, af-
finchè poſſa dare regolamento a tutto
ciò, che di nuovo emerge con modi,
e re-

(a) *Authent.* Sic in alio *Cod. de Sacroſ. Eccleſ.*

e regole nuove: (*a*) *Ideo Imperialem fortunam rebus humanis Deus præposuit, ut possit omnibus hominibus, quæ noviter contingunt emendare, & componere, & modis, ac regulis competentibus tradere.*

Niceta Coniate racconta, che Emmanuel Comneno del 1197. restituì in osservanza la Legge di Niceforo Foca, il quale avendo veduto, che a' suoi tempi gli Ecclesiastici non pensavano, se non ad arricchire, e per conseguenza, secondo l'Evangelio già sopra da noi citato, a render più difficile la via del Cielo, proibì, che non acquistassero più Beni stabili: porterò le sue medesime parole: (*b*) *Cum enim possessionibus, & negotiis turbatos, & tranquillitate animi, & Dei cultu excidere intelligeret, nullas eis vineas, nullos agros, nullas possessiones, quas nec eorum professio admisit, assignavit; sed ex Phisco tantum pendi jussit; & Nicephori Phocæ fortissimi, & cordatissimi Imperatoris olim abolitum Decretum de non augendis Monachorum latifundiis, quasi postliminio revocavit.*

Se si volessero ad una ad una riportare

(a) *Cod. de vet. Jur. Enucl. lib. 2.*
(b) *Nicetas Annal. lib. 7.*

tare le Leggi, colle quali i Re di Portogallo, que' di Francia in tutti i tempi, nella Borgogna, nelle Fiandre, nella Sicilia, nell' Auſtria, in Genova, ed in altri luoghi è ſtato provveduto dai riſpettivi Sovrani, o per dar norma, o per raffrenare, o per proibire le alienazioni de' Beni de' Laici nelle Chieſe, e ne' Chierici, replico, che dovrebbe farſi un volume ſolamente di queſte. Avendone in gran parte riportate Fr. Paolo (*a*), e Fr. Fulgenzio (*b*) compagno, e ſucceſſore del medeſimo Fr. Paolo nell' Officio di Conſultore della Repubblica di Venezia (ſebbene il libro ſia fatto aſſai raro) io non mi prenderò la pena di copiarne il catalogo: traſcriverò ſolamente quì il paſſo del P. Molina Geſuita, il quale parla di queſte Leggi, ed è tratto dal di lui Scritto *de Juſtitia & Jure*, il di cui tenore è queſto: (*c*) *Id vero in hoc Regno (Portugalliæ) & ordinarie in aliis ſancitum eſt, ne paullatim plus juſto accreſcant tum immobilia Bona, tum*

(a) *Ved. Fr. Paolo Conſider. ſopra le Cenſure di PP. Paolo V. c.* 125. *edit. Jacobi Mulleri.*

(b) *Ved. Confermaz. di Fr. Fulgenzio da c.* 171. *fino* 197.

(c) *Molin. de Juſt. & Jur. tract. 2. diſp.* 140.

tum etiam reditus Eccleſiarum, & Monaſteriorum in Laicorum detrimentum.

In quel Libro medeſimo Fulgenzio riferiſce, che Pio V., e Clemente VIII. Pontefici Romani fecero due ſimili Leggi; (*a*) il primo per impedire, che il Monaſterio da sè fabbricato nella Terra del Boſco, dove eſſo Pio nacque, compraſſe, onde non ſi diſtruggeſſe la Terra, proibì in perpetuo agli Eccleſiaſtici il poter comprare da' Laici, lo che fu anche confermato per ſentenza del Cardinale Aleſſandrino ſuo Nipote; e che Clemente avvertendo a quanto poſſedeva la Santa Caſa di Loreto, per conſervar i Laici, proibì, che eſſa più non compraſſe.

Quì non laſcierò di oſſervare, che i detti Papi conobbero eſſi medeſimi la convenienza, e la giuſtizia di metter confine a' ſtrabocchevoli acquiſti, che vanno a finire in rovina de' Laici; e che Clemente, il quale non ſolo era Pontefice, ma Signor temporale del Territorio Lauretano, volle come Signore appunto, e Principe provvedere, e preſervare dalla diſtruzione neceſſaria dove an-

(a) *Vedi Fr. Paolo loc. cit.*

dava a finire lo ſtato Laico de' proprj ſudditi. Dall'aver recitate le quali Leggi dei Principi illuſtri per fama chiariſſima di Religione, e di Pietà, e de' Pontefici medeſimi della Romana Chieſa, io confido, che più dimoſtrativamente di così non poſſa provarſi, che qualunque conceſſione, o fatta, o admeſſa per qualunque corſo di tempo in uno Stato, in forza della quale ſia ſtata data facoltà, e capacità riſpettivamente alle Chieſe, ed ai Chierici, o Luoghi Pii di poſſedere Beni temporali, può eſſere, ed è ſtata effettivamente variata, e moderata da' Principi ne' loro Dominj.

Contro l' evidenza di queſto diſcorſo uſciranno certamente alcuni di coloro, a' quali con apparenze di pietà mal eſaminata, e niente affatto conoſciuta è riuſcito ne' tempi ſoggetti all' impoſtura d' ingannare i ſemplici, ed è: che i Beni temporali dalla pietà de' Credenti offeriti in remiſſione de' loro peccati, o in onore di Dio alla Chieſa, ed ai Miniſtri di eſſa, ſono da quel punto divenuti Beni conſecrati a Dio, e che perciò venir più non poſſono nell' umano Commercio. Al che ſi riſponde, ch' eſſi non ci allegheranno certamente alcun

fon-

fondamento della Divina Scrittura, nè della Tradizione Canonica, ſu cui apoggiare la pretenſione, che vorrebbero ſpacciare con queſto equivoco, cioè: non avere il Principe Secolare ſopra i Beni talmente conſecrati a S. Divina Maeſtà ritenute tutte le ragioni del ſuo Sovrano potere, che aveva prima di detta conſecrazione; e molto meno ci faran vedere, che la ſuppoſta conſecrazione abbia trasferiti queſti diritti, come pretendono i Decretaliſti, nel ſupremo Capo degli Eccleſiaſtici. La Ragione, le Dottrine, le Autorità, e gli Eſempj allegati fin quì, e da allegarſi in progreſſo del Ragionamento comprovano molto bene, che la preteſa conſecrazione non fa l'effetto di aſtraerli dalla ſuggezione di quello, a cui per Jus Divino è reſtata commeſſa la Poteſtà di governarli. Ogni uomo Criſtiano è dedicato, e conſecrato a Dio nel ſuo Batteſimo: ogni Chierico nella ſua Ordinazione: ogni calice, e vaſo ſacro nell' unzione, che ſi fa dal Veſcovo per biſogno del Sagrifizio: ogni comeſtibile benedetto dal Sacerdote nell' obblazione, che viene fatta all'Altare; e fin le monete, che ſi offeriſcono, ſi conſacrano a

Dio. Si dirà forſe per queſto, che ſopra ogni Battezzato non ritenga il Sovrano la poteſtà, che aveva prima, che foſſe aſperſo dell'acqua Batteſimale: che ogni Chierico non reſti in qualità di Cittadino ſoggetto a chi tiene le redini del Governo dopo la ſua Ordinazione: ogni vaſo ſacro, ſenza eſcludere i Calici, non reſti obnoxio alle neceſſità dello Stato, come prima della ſua unzione: ogni comeſtibile portato all'Altare non poſſa dal Principe diſporſi, come prima della ſua obblazione fatta dal Popolo? Queſta pretenſione non ſarebbe ella evidentemente oppoſta al fatto quotidiano, con cui ſi vedono condannati a morte gli uomini Battezzati malfattori egualmente, che gli Etnici? Puniti i Chierici traſgreſſori delle Leggi del Governo egualmente, che i Laici? E non poſſono forſe per le Leggi Civili venderſi, ed impegnarſi i Calici ſteſſi, non che gli argenti, (*a*) ed altri ſacri vaſi per la difeſa neceſſaria dello Stato, così deſtinati per mezzo dell'unzione ſacra al culto divino, come poteva farſi innanzi? E nell'Evangelio non ſi vede approvato da Criſto l'uſo,

(a) *L. Sancimus C. de Sacroſ. Eccleſ.*

l'uſo, che fece Davide per ſe, (a) e per i ſeguaci ſuoi de' Pani della Propiziazione? E vorrà dirſi finalmente, che le monete delle limoſine fatte all'Altare non poſſano dal Sovrano farſi paſſare in commercio quotidiano del popolo, o non poſſano almeno ſenza licenza degli Eccleſiaſtici?

Ogni coſa, che ſi dia ai propinqui biſognoſi, ed ai Laici poveri in nome di Dio, e in ſuffragio dell'anima propria, o dell'altrui, ſi conſacra, ed offeriſce a Dio, ſecondo il detto dell'Evangelio: *Quod uni ex minimis meis feciſtis, mihi feciſtis.* E niuna coſa può da noi donarſi a Dio, che prima non foſſe pieniſſimamente ſua: (b) *Domini eſt terra, & plenitudo ejus;* ſicchè è chiaro, che l'obbiezione della Conſecrazione non è altro, che una ſpecioſa apparenza per imponere agl' ignoranti, e per far riguardar con orrore ogni più ragionevole provvidenza, che il Principe nelle urgenze, e nelle convenienze del proprio Stato è coſtretto talvolta di prendere ſopra i Beni temporali del ſuo Dominio offeriti a quell'iſteſſo Signore,

(a) *Marc.* 2. 25. (b) *Pſalm.*

che al medesimo Sovrano ha voluto confidare di essi la pacifica amministrazione.

IV. Fin quì abbiamo detto della Potestà, che ha il Principe essenzialmente riservata in ogni concessione, ch' egli fa per moderarla, ristringerla, ampliarla, secondocchè conviene all' utilità, ed al buon governo del suo Popolo. E' d' uopo ora prendere in esame il debito preciso, che ha di ciò fare ne' casi, ne' quali la necessità lo costringa.

Pare, che per recar una solida prova di questo principio non sia bisogno di far altro, se non di dedurre la conseguenza, che per via di un necessario ragionamento scaturisce dai tre già sopra provati Principj; poichè essendo vero, che la Chiesa, e i Chierici Cristiani sono da Cristo Signor nostro stati instituiti senza possesso, e dominio di Beni temporali: se quelli, che sono posseduti, ed amministrati dalle Chiese, e dai Chierici sono pervenuti in essi per diritto, e concessione de' Principi del secolo: se questi nel fare alle Chiese, ed ai Chierici tali concessioni non anno potuto lasciare di ritenere sopra de' beni medesimi quell' essenziale diritto di Sovranità, per cui possono ed

esten-

eſtendere, e riſtringere, ed adattare le conceſſioni loro alla qualità de' tempi, e delle circoſtanze del Governo degli Stati loro; dunque naſce per deduzion neceſſaria, che in ogni emergenza, in cui ſia neceſſità per bene dello Stato, e per adempire all' offizio impoſto loro da Dio di mantenere la tranquillità ne' loro ſudditi, e di riparare a' danni dello Stato, ſono ancora tenuti a provvedervi, perchè è certiſſima coſa, la quale non può metterſi in controverſia, che ne' caſi, ove la neceſſità lo eſiga, il Principe è tenuto per Legge di Dio ad adempire all' offizio, per cui da Sua Divina Maeſtà è ſtato coſtituito Sovrano ſopra il Popolo ſuo.

Ma ſebbene queſta concluſione non abbia biſogno di prove, nota eſſendo per ſe medeſima, ne addurrò tuttavia alcune, che crederò utili al propoſito, tratte dal naturale Diritto, dalla Divina Scrittura, dalle Canoniche, ed Imperiali Leggi, e dall'eſempio di Principi religioſiſſimi, le quali ancora tutte convincono del debito preciſo, che anno i Principi di applicare ne' caſi di neceſſità a queſto provvedimento.

Inſegna la Ragion naturale, che chiunque

que è prepoſto a governar altri, ha debito per queſto ſolo, ch' è ſtato coſtituito a queſt' offizio, di provvedere al bene di quello, a cui è prepoſto. La Natura, che coſtituiſce uno nell' offizio di Padre, lo coſtituiſce per queſto ſteſſo, ch' è Padre, ad eſſere Governatore de' figli ſuoi. Ha egli pertanto un natural debito di provvedere alle loro neceſſità, e di provvedere con tale economia, che ſia atta a mantenere la pace, e la concordia domeſtica, e la felicità della Famiglia. Per modo ſimile la Ragion naturale inſegna, che il Re, o chiunque tiene la Poteſtà Sovrana nella Repubblica, poichè, come il Padre è della Famiglia ſua, così egli è il Governatore della Repubblica, è tenuto a provvedere anch' eſſo in tutte le di lei neceſſità al mantenimento della pubblica Economia con quell' equilibrio, il quale vaglia a tenerla tranquilla, ed a promuovere la felicità de' Popoli, che la compongono. Queſto riſpettivo neceſſario dovere, e delle Poteſtà Somme, e de' Genitori lo ha S. Pietro inculcato, riſpetto alle prime con quelle parole: (a)

Re-

(a) 1. *Petr.* 3. 17.

Regem honorificate : e Criſto Signor noſtro, riſpetto ai ſecondi nell' Evangelio con queſte altre: (*a*) *Honora Patrem tuum* : dal che i Teologi deſumono eſſere ſtato addoſſato ai Principi, ed ai Genitori il debito di provvedere ai biſogni riſpettivamente de' figli, e de' ſudditi nel tempo ſteſſo, che a queſti, ed a quelli fu dato il relativo precetto di doverli onorare.

Queſto natural raziocinio viene mirabilmente confermato dalla Scrittura divina: Comanda Dio per mezzo dell' Apoſtolo, che ogni uno ſia ſottopoſto alle Supreme Poteſtà: (*b*) *Omnis anima Poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit : Subjecti eſtote omni humanæ Creaturæ ;* (*c*) vale a dire ad ogni Polizia, o ſia Governo creato dagli uomini. Comanda di dover eſſer ſoggetti alle ſteſſe Poteſtà per neceſſità: (*d*) *Neceſſitate ſubditi eſtote.* Neceſſità cioè d' ordine: *Dei enim Miniſter eſt*, e neceſſità di comando ſuo: (*e*) *Quia ſic eſt voluntas Dei.* Comanda egli di dover loro queſta ſuggezione non ſolamente per timor del caſtigo: (*f*) *Non ſo-*

(a) *Matth.* 16. 19. (b) *Rom.* 13. 1.
(c) 1. *Pet.* 2. 13. (d) *Rom.* 13. 5.
(e) *Rom.* 13. 4. (f) *Rom.* 13. 5.

ſolum propter iram ; ma per debito di coſcienza ancora: *ſed etiam propter conſcientiam*. Ora non è ella coſa manifeſta per queſte Divine Ordinazioni, che al debito di ubbidienza fatto da Dio inculcare ai ſudditi, corriſponder deve neceſſariamente nelle Poteſtà Somme il debito di comandare, e di reggere i ſudditi medeſimi, di governarli, e di provvederli nelle loro neceſſità? Senza queſto reciproco dovere, poteva egli dire: che Dio non ha loro data in vano queſta Poteſtà? (*a*) *Non enim ſine cauſa gladium portat*. Dice ancora, che alle Somme Poteſtà debbano i ſudditi pagare il tributo: (*b*) *Reddite quæ ſunt Cæſaris Cæſari — Cui tributum tributum*. (*c*), E che queſto tributo ſi deve pagare, perchè ſono Miniſtri di Dio coſtituiti da lui, affinchè lo ſervano in tale miniſterio: (*d*) *Ideo enim & tributa præſtatis : Miniſtri enim Dei ſunt, in hoc ipſum ſervientes*. Dunque è evidente, che ſe per queſto Miniſterio de' ſudditi ſi deve loro il tributo, a queſto debito del ſuddito di pagarlo nelle occorrenti ne-

(a) *Rom.* 13. 4. (b) *Matth.* 22. 17.
(c) *Rom.* 13. 7. (d) *Rom.* 13. 6.

neceſſità, deve corriſpondere il debito del ſervizio della Poteſtà Somme nel governarlo, nel difenderlo, nel provvedergli; perocchè queſto è in ſoſtanza ſervir Dio con fedeltà nel Miniſterio ad eſſe dalla Maeſtà Divina commeſſo.

Quindi è, che queſto debito, il quale fu riconoſciuto da' Filoſofi ne' Principi ancor Gentili: (*a*) *Nihil aliud eſt Imperium* (diceva Ammiano Marcellino) *ut ſapientes definiunt, niſi cura ſalutis alienæ*, l'Apoſtolo S. Paolo lo ha molto bene ſpiegato, riſpetto ai Principi Criſtiani, dicendo, che queſti ſono tenuti ad aver cura de' loro Popoli non ſolo per quello, che concerne la felicità della vita preſente: *ut tranquillam vitam agamus;* ma anche in ciò che riguarda l'eterna: *in omni pietate, & caſtitate*. Dacchè dunque, come ſopra abbiamo fatto rifleſſo, nacque nell'Imperio la Chieſa, e dacchè gl'Imperatori cominciarono ad eſſer Criſtiani, cominciarono eſſi (come dice Socrate) ad aver cura anco delle coſe Eccleſiaſtiche: (*b*) *Ex quo Chriſtiani cæperunt eſſe Imperatores*

(a) *Ammian. Marcell. Lib.* 30.
(b) *Hiſtor. Socrat. L.* 5. *c.* 8.

peratores, *& ipſis negotia Eccleſiæ pendere cæperunt*. Cominciò cioè a dipendere da eſſi il buon governo eſteriore, e l' ajuto, ch' eſſi devono ai Paſtori della ſteſſa pel progreſſo della Diſciplina, e per l' incremento della Religione.

Diſtinſero perciò ſempre i Santi Padri, ed i Teologi nelle Somme Poteſtà due riſpettivi doveri ſopra i loro ſudditi: uno, che riguarda la tranquillità della vita del Secolo: *ut tranquillam vitam agamus:* e queſto dovere lo chiamarono dovere di Magiſtrato Politico; e l'altro, che riguarda la vita futura, cioè la ſpirituale: *in omni pietate, & caſtitate*: e queſto ſecondo dovere lo diſſero dovere di Protettor della Chieſa. Riſpetto al primo, San Girolamo lo ſpiegò molto bene con quelle parole, che ſono poi ſtate canonizzate nel Decreto: (a) *Regum officium eſt proprium facere judicium, & juſtitiam, & liberare de manu calumniantium vi oppreſſos, & peregrinis, & viduis, quæ facilius opprimuntur a Potentibus, præbere auxilium*. Riſpetto al ſecondo poi, è famoſo il paſ-

ſo

(a) *Hieron. in Hierem. relat. in Can.* Regum officium *Cauſ.* 23. *q.* 5.

ſo di Sant' Agoſtino, il quale ſpiega queſta parte di Teologia appoggiato a ciò, che S. Paolo ſcriſſe del ſervizio, che le Poteſtà Somme devono a Sua Divina Maeſtà, come Miniſtri della ſteſſa nel Governo de' ſudditi: (a) *In hoc*, dic' egli, *ſerviunt Reges Deo, ſi in Regno bona jubeant, mala prohibeant, non ſolum quæ pertinent ad humanam ſocietatem, verum etiam quæ pertinent ad divinam Religionem*. E più chiaramente il Concilio di Parigi riferito da Graziano parla di queſto dovere di Protezione: (b) *Principes ſæculi nonnunquam in Eccleſia Poteſtatis adeptæ culmina tenent, ut per eamdem Poteſtatem Diſciplinam Eccleſiaſticam muniant:* E poco dopo: *Cognoſcant Principes ſæculi, Deo ſe debere eſſe reddituros rationem propter Eccleſiam, quam a Chriſto tuendam ſuſcipiunt; nam ſive augeatur Pax, & Diſciplina Eccleſiæ per fideles Principes, ſive ſolvatur, ille ab eis rationem exiget, qui eorum Poteſtati ſuam Eccleſiam tradidit.*

E ſenza più ſtenderſi, come dice l' Arciveſcovo Pietro de Marca, (c) ad addur

(a) *Auguſt. Lib. 3. c. 5. contra Creſcon.*
(b) *Cauſ. 23. q. 5. Can. Principes.*
(c) *De Concord. Sacerd. & Imper. l. 2. c. 10. §. 8.*

dur teſtimonj di coſa notiſſima, chiuderò l'allegazione di queſte autorità col teſtimonio di S. Leone Papa nella lettera ſcritta a Leone Imperatore, la quale abbraccia tutti due queſti doveri: (a) *Debet*, dic' egli, *debet Imperator advertere, Regiam Poteſtatem non ſolum ad Mundi regimen, ſed maxime ad Eccleſiæ Præſidium eſſe collocatam, ut auſus nefarios comprimendo, & quæ bene ſunt ſtatuta defendas, & veram pacem his, quæ ſunt turbata, reſtituas.*

Ora venendo al concreto della materia in queſtione: le Poteſtà ſempre tra i Criſtiani anno, come in tutt' altro, un debito come Protettrici delle Chieſe de' loro Dominj, circa i beni aſſegnati alle Chieſe medeſime, ed ai Chierici; e ne anno un altro come Magiſtrati Politici circa i beni come ſopra aſſegnati. Come Protettrici delle Chieſe ſono tenute invigilare, che ſia eſeguito circa queſti beni il precetto di Criſto, che gli Operarj, e le Chieſe medeſime abbiano il competente loro mantenimento, vale a dire, che queſte ſiano provvedute di ciò, ch' è neceſſario al Culto

(a) *Leo Pap. Epiſt. ad Leonem Auguſt.*

to divino. Che i Paſtori non abbiano a mendicare il vitto; ma che ſecondo l'inſegnamento dell' Apoſtolo lo abbiano in modo, che ne poſſano eſſere ragionevolmente contenti; e che tanto le une, quanto gli altri ſiano difeſi ſotto l' autorità loro per tale effetto.

Come Magiſtrati Politici poi ſono tenute a provvedere, che le aſſegnazioni per ciò fatte tanto alle Chieſe, quanto ai Chierici ſiano adoperate nell' uſo preſcritto da Criſto Signor noſtro, e che non ſia fatto abuſo di eſſe in danno dello Stato.

Poſto ciò: la neceſſità di dare queſti provvedimenti può occorrere tanto in ciò, che riguarda il ſuo dovere, come Magiſtrato Politico, quanto in ciò, che riguarda il ſuo debito, come Protettrice della Chieſa. Come Protettrice della Chieſa, avrà la Poteſtà ſecolare neceſſità di comandare, che i popoli ſomminiſtrino o fondi, o collette, che baſtino a mantenere le Chieſe riparate, decentemente ornate, e provvedute di ſuppellettili ſacre: che ſia ſtabilito un congruo aſſegnamento per mantenere li Veſcovi, ed i Paſtori inferiori, e per li Miniſtri dell' Altare, quando vedrà, che

il ſervizio divino vada perciò in deſolazione.

A queſta neceſſità provvide Coſtantino Magno col permettere, che alle Chieſe poteſſe laſciarſi ogni quantità, e qualità di beni colla ſopra riferita Legge; poichè niente allora poſſedendo eſſe, ma vivendo delle offerte, e limoſine, non poteva così facilmente vaticinarſi, che in progreſſo gli acquiſti andar poteſſero ad aſſorbir la metà de' beni de' ſudditi, e ſe non ſi foſſe riparato, ad impadronirſi ancor dell' intiero. Così leggendo l' Eccleſiaſtica Iſtoria di tutti i tempi, oſſerveremo avere ora più largamente, ora più riſtrettamente provveduto gl' Imperatori ſucceſſori di Coſtantino, e poſcia i Principi, che ſono ſucceſſi ne' Regni, che formarono le riſpettive porzioni del Romano Imperio, devenendo alcuni di queſti fino ad ammettere gli Eccleſiaſtici a parte delle Signorie, e de' Feudi, lo che, come oſſervano i Savj, produſſe gran confuſione, e rilaſciamento nella Chieſa di Dio, e fu la ſorgente de' mali, pe' quali ella reſtò prima afflitta, e poi ſfigurata, e poco ſomigliante al modello del ſantiſſimo ſuo Inſtitutore.

Co-

Come Magiſtrato Politico poi avrà neceſſità la Poteſtà ſecolare ſteſſa di provvedere, quando vedeſſe, che i beni medeſimi ſi foſſero adoperati, e fatti ſervire dagli Eccleſiaſtici in uſi dannoſi allo Stato, quando ſi procuraſſe di accumulare più del dovere, e con incomodo della Repubblica, ed in oppreſſione de' Laici, e con ſtudio poco decente alla ſantità dello Stato loro, e poco conforme alle regole del primo inſtituto.

Abbiamo pertanto veduto, che Valentiniano proibì le Donazioni, ed i Legati, che ſi procuravano turpemente i Chierici, ed i Monaci dalle Vedove, e dalle Pupilli; coſicchè i Santi Ambrogio, e Girolamo non ſapevano dolerſi, ſe non che l' avarizia di quelli aveſſe meritato un tale provvedimento; ed abbiamo puranche veduto, che altri Principi, ſecondo le emergenti occorrenze, anno provveduto ne' tempi poſteriori.

A' biſogni del primo genere, cioè a quelli, che riguardano la qualità di Protettori della Chieſa, non ſono a' tempi noſtri, o ſono almeno rariſſimi i caſi, ne' quali i Principi ſi trovino in neceſſità di applicarvi. Oltre i fondi, ed altri beni ben molti, che continuamente la

pietà de' Principi ſteſſi, e quella non ſempre regolata de' Fedeli ha profuſo negli Eccleſiaſtici, e ne' Luoghi Pii, eſſi anno avuti modi di attirarne da ogni parte, e con molte maniere; perchè oltre le poſſeſſioni, ed i cenſi, e le ſuppelletili precioſe de' Laici, è venuto lor fatto di farne derivare in ſe per altri canali, come ſono le limoſine manuali, le Oblazioni, i Funerali, le Collette, ed altri ſimili, e circa queſto la ſollecitudine del Principe, come Protettore può al più occorrere nell' invigilare, che queſti beni ſiano fedelmente, e con utilità delle Chieſe amminiſtrati, e ſenza eccedere nelle miſure, che al loro ſtato convengono. Piuttoſto è ſopravvenuta la neceſſità in eſſi Principi di riparare agli eſtremi biſogni del ſecondo genere, cioè a quelli, che riguardano le di lui inſpezioni in qualità di Magiſtrato Politico.

Anno da qualche tempo eſſi Principi cominciato ad accorgerſi, che queſta mal inteſa liberalità verſo la Chieſa, e gli Eccleſiaſtici, la quale ne' primi tempi non isbilanciava l'equilibrio dello Stato, sì perchè non eccedeva in quantità, sì perchè i Paſtori delle Chieſe,

ſe

ſe con una mano ricevevano, diſtribuivano toſto coll'altra il ſuperfluo in benefizio de' poveri, e per conſeguenza in comodo della Repubblica, ha recato in progreſſo di tempo nella Repubblica medeſima uno sbilancio incredibile; poichè diminuito eſſendoſi il fervore della Carità inculcata da Geſucriſto, e fatte le arbitrarie diviſioni de' beni ſuddetti per lo più ſenza il conſenſo de' Principi medeſimi, i quali avevano diritto, ed obbligo di ſoprantendere, anno cominciato a convertire le contribuzioni della pietà Criſtiana in luſſo proprio, ed anco in ornati men congrui alla ſoda, e caſta maeſtà de' Tempj di Dio, e delle Caſe di Orazione; coſicchè creſcendo ſempre più i deſiderj terreni, ſi ſono eſſi Eccleſiaſtici dati agli acquiſti, e quel ch' è peggio a formare Statuti, e Maſſime per non mai più dimetterli acquiſtati. Anno perciò eſſi Principi conoſciuta evidentemente la neceſſità di provvedervi, eſercitando i doveri di Magiſtrato Politico, il quale tener deve lontana ogni innovazione turbativa dell' eguaglianza, e della buona Economia pubblica, ed anno compreſo il grave biſogno di metter almeno argine, e con-

fine al non mai pago desiderio di possedere, e di accrescere nelle persone Ecclesiastiche.

Se queste si fossero contenute, non dirò già ne' limiti, che abbiamo veduto aver prefissi l'Apostolo, ma in quelli di una onesta mediocrità; sicchè non avessero ne' tempi nostri, sebbene meno perfetti degli Apostolici, turbata l'Economia, e la pace de' Cittadini, averebbero certamente i Politici Magistrati tranquillamente sofferto, ch' essi avessero con pace goduto delle comodità, che la pietà de' Popoli aveva voluto procacciare a quelli, che devono attendere alla cura delle anime loro, guidandole per la via del Cielo; ma avendo con evidenza conosciuto, che le Ricchezze delle Chiese, e de' Chierici, e generalmente delle Mani morte arrivano pressocchè dappertutto alla metà de' beni de' loro Dominj, quando essi non sono più della terza parte, rispetto alla centesima di tutti gli altri Cittadini, e sudditi: avendo inteso, che le dottrine, le quali con applauso di chi li premia, si spacciano da gran parte de' moderni Teologi, anno cercato, e cercano d' imprimere nelle menti degli

uomi-

uomini divoti, e del cieco volgo, non essere cosa impiegata in maggior servizio di Dio di quella, che si dà alle Chiese, ed alle persone Ecclesiastiche, sebbene la sana, e Cattolica Dottrina è, che maggior favore si deve dare nella dispensa de' Beni temporali a' propinqui, anco in parità di bisogno, che agli Ecclesiastici, (a) giusto la Massima Evangelica; e quando è certo per sentenza de' Teologi stessi, che maggiore è il debito verso la Patria, e Repubblica in parità di circostanze, che verso del Padre: avendo rilevato essi Principi, che da queste Dottrine vengono sovvertite le sane, e Cristiane massime, le quali sono: che ogni opera di virtù è in servizio di Dio, e che non è quel solo, che si lascia, e che si dona agli Ecclesiastici, ma tutto quello, che si applica per le necessità pubbliche, quello, che si serba per i Figliuoli, e per i propinqui bisognosi; poichè tutti i Santi Padri negano, che fosse bene, che tutti lasciassero il suo alle Chiese, perchè Dio non vuole, che tutto sia Chiesa; ma vuole le Polizie, vuole le Fa-

(a) *Matth.* 15. 4.

miglie, e vuole molti Stati Laici in ſervizio ſuo : avendo conoſciuto ancora, che i Decretaliſti , (*a*) non con altro fondamento , che delle Coſtituzioni di Bonifacio Ottavo , che tanta perturbazione portarono nel Criſtianeſimo, anno divulgato, avere una Potenza foreſtiera perchè Eccleſiaſtica , di tutti queſti beni il dominio , e poterſene appropriar l'uſo; ſicchè, ſe ciò foſſe vero , (*b*) ella ſarebbe il più ricco Sovrano dell' Univerſo.

Avendo compreſo pel lume ſteſſo di quel natural diſcorſo, che Dio ha impreſſo in fronte di tutti gli uomini (*c*), ch' era un' ingiuſtizia ſonora, che quelli, i quali poſſedevano le più belle , e le più ricche Terre dello Stato per la metà, più, o meno, non aveſſero a contribuire ſe non con orazioni (colle quali tutto il Popolo ancora uniſce le proprie) alla neceſſità dello Stato, quando eſſo Popolo indebolito per le profuſioni , delle quali i loro Maggiori non appreſero le conſeguenze , ſi trova oramai

(a) *Vid. Letter. Bonacin. de Luca , Fagnan. alioſque innumeros.*
(b) *De immunit. Eccleſ. in 6. cap. 3.*
(c) *Pſalm. 4. 7.*

mai impotente a portare i peſi occorrenti; e comprendendo ſempre più dimoſtrativamente, che la continuazione di queſte profuſioni avrebbe al fin de' conti ridotta la Repubblica medeſima neceſſariamente a due ſoli Ordini di uomini, cioè ad Eccleſiaſtici Patroni, e Laici Coloni, e Lavoratori delle lor terre; e quel, ch' è più, avendo eſſi Principi per una luttuoſa eſperienza rimarcato, che queſte Dottrine ſconoſciute all' Antichità ſono ſtate la principal pietra d' inciampo, in cui gran parte della Greggia di Criſto urtando, ſi è alienata dal ſuo ovile con poca apparenza, che reſtando così le coſe, o peggiorando, ſia per ricondurviſi.

Deſtati finalmente dalle grida di tutto il Mondo, anno eſſi Principi dovuto aprire gli occhi per neceſſità, e provvedere a tanti diſordini cagionati dalli men regolati acquiſti delle Chieſe, e degli Eccleſiaſtici, ed anno dovuto cercare per mezzo della provvidenza delle Leggi di ſalvar la Repubblica, e la Religione in un medeſimo tempo, affinchè ſi rimetta in piedi, per quanto è poſſibile, o non ſi alteri maggiormente il Siſtema, che nella Chieſa ſua, e ne'

Pa-

Paſtori di eſſa abbiamo dimoſtrato aver preſcritto il Fondatore ſantiſſimo, e perchè non naſcano quelle ſollevazioni, e quegli ſconcerti, che da queſte diſuguaglianze ſono con luttuoſiſſime conſeguenze nate negli altri Regni.

Ecco, come appariſce per una neceſſaria concatenazione d' inconcuſſi principj, non ſolamente la Poteſtà de' Principi, ma il debito eſſenziale anneſſo all' officio loro di confermare, di aumentare, di togliere, di diminuire, di regolare in ſomma, quando la neceſſità del Pubblico bene lo domanda, le conceſſioni, e le donazioni fatte alle Chieſe, ed ai Paſtori di quelle, e di mettere confine, perchè più non ſe ne facciano, ſia in qualità di Protettori di eſſe Chieſe, o ſia in qualità di Politici Magiſtrati, ai quali aſpetta tanto il conſervar l' equilibrio, e la pace ne' ſudditi, quanto il giudicare de' tempi, e de' modi a propoſito per conſervarla.

Queſti principj per altro evidenti, ogni uno comprende, che coſtituiſcono queſto dovere nel Principe, non ſolo per arreſtar il corſo alle conceſſioni, o agli acquiſti, che poteſſero tuttavia farſi; ma per dare ancora quel regolamento, che

foſſe

foſſe neceſſario per ſalute dello Stato a quei già fatti. E chi è, che non ſappia aver il Principe egual diritto di provvedere alla neceſſità pubblica, tanto ſopra i Beni già pervenuti nelle Chieſe, e ne' Chierici, come ſopra quelli, che poteſſero pervenire in progreſſo ancora? Non ſono eſſi Beni temporali egualmente gli uni come gli altri? Non ſono eſſi egualmente pervenuti in loro *Jure Regio?* Non è ſtato egualmente riſervato queſto Diritto ſupremo, che i Sovrani anno, quando ſono poſſeduti dal Laico, come dopo, che ſono paſſati nell' Eccleſiaſtico? Se per Diritto divino queſti erano eſſenzialmente ſoggetti al loro Dominio, qual Poteſtà terrena poteva togliere ai Beni ſteſſi queſta eſſenzial ſuggezione allorchè paſſano negli Eccleſiaſtici?

Io potrei certamente addur quì molti eſempj, che i Principi, i quali anno creduto eſſere in neceſſità di adempire al dover loro con obbligar le Chieſe, e gli Eccleſiaſtici a vendere una porzione de' Beni, almeno in lor pervenuti oltra il dovere, riconoſcendo eſſi quale, e quanta foſſe queſta neceſſità. Ma come queſta è coſa notiſſima, la quale

co-

cominciò fino al tempo di Giuſtiniano, e prima ancora, e che ſi è continuata fino a tempi noſtri con tante Leggi de' Principi nel propoſito, come poi non importa molto all'Aſſunto, che ho per mano di ſpingere tant'oltre le prove con abuſo della ſofferenza de' Leggitori; così crederò di non dover poi ommettere due ſole Leggi di Saviſſimi Principi de' tempi più vicini ai noſtri, le quali eſpreſſamente ſi riferiſcono alla neceſſità, che anno avuta di adempire al dovere del Regio offizio loro per impedire, che gli acquiſti delle Chieſe, e de' Chierici non abbiano in pregiudizio della Repubblica maggiori progreſſi.

L'una è quella, che fece pubblicare ſotto li 14. Ottobre 1524. Ferdinando, il quale fu poi Imperatore, diretta agli Stati dell' Auſtria inferiore. Le parole di queſta Legge riportata da Fr. Fulgenzio, e tradotte dal Tedeſco, affine, dic' egli, che ſi conoſca, che in tutti i Regni Criſtiani Leggi ſimili ſono neceſſarie, ſono le ſeguenti. " Voi dovete „ ſenza dubbio ſaper beniſſimo, qual„ mente i Mondani già di aſſai anni „ in quà anno laſciato per teſtamento, „ o in altro modo traſferiti per ſervi-

„ zio

„ zio di Dio, e per conſolazione, e
„ ſuffragio delle anime de' Defonti aſſai
„ Beni d'ogni qualità nei luoghi Sacri,
„ ed Eccleſiaſtici; ed anco, come gli
„ Eccleſiaſtici, giuſto la loro poſſibili-
„ tà, anno comprati i Beni dai Mon-
„ dani venduti con dar dinari ſopra in
„ ſe convertiti; dal che è ſeguito, che
„ gran parte de' Campi, ed altri Beni
„ ſtabili d' ogni ſorte ſono in loro traſ-
„ feriti, il che ha cauſato, *che aſſai Mon-*
„ *dani ſono impoveriti, ed andati in ro-*
„ *vina*. Per queſto noi, come *Regnan-*
„ *te, Signore, e Principe* con maturo
„ conſiglio, e conſenſo de' noſtri Si-
„ gnori, e Conſiglieri del paeſe, ed al-
„ tri noſtri Sudditi, diligentemente con-
„ ſiderato per provvedere in ciò, ordi-
„ niamo, come ſiegue, cioè: Se per l'
„ avvenire alcun Mondano ad onor di
„ Dio, e per conſolazione, e ſuffragio
„ de' Defonti laſciaſſe, e convertiſſe al-
„ cuni Beni a Caſe di Dio, ed a Chie-
„ ſe; ovvero ſe gli Eccleſiaſtici in al-
„ tro modo compraſſero da' Mondani,
„ o in sè convertiſſero alcuna ſorte di
„ Beni, ſia per breve, o per lungo tem-
„ po, ſiano eſſi Eccleſiaſtici obbligati ri-
„ laſciar, e rinunziar eſſi, ed i Succeſ-

„ ſo-

„ ſori loro a' detti Teſtatori loro, ov-
„ vero loro Parenti, ed eredi, o ſucceſ-
„ ſori della Famiglia per ſempre, ed in
„ perpetuo tali Beni a giuſto prezzo,
„ valuta, e conſuetudine del Paeſe, do-
„ ve tali Beni ſaranno poſti; ed in ca-
„ ſo, che detti Teſtatori, venditori, o
„ proſſimi Parenti, eredi della Famiglia
„ non aveſſero la poſſibilità di ricom-
„ prar detti Beni, e voleſſero rinunziar
„ detta ricuperazione ad altri loro Pa-
„ renti, benchè non foſſero della detta
„ Famiglia, ovvero ad altri fuori del
„ Parentado, purchè ſiano Mondani,
„ poſſano, ed abbiano autorità di po-
„ ter farlo in ogni tempo; e caſo, che
„ mancaſſero tutti i Parenti, ed eredi
„ di detta linea, ſicchè non ſi trovaſ-
„ ſe, nè foſſe più alcuno di detta Fa-
„ miglia, in tal caſo poſſiamo noi, o
„ noſtri eredi, e ſucceſſori, ſe a noi pa-
„ rerà, fare tal compra, ovvero conce-
„ derla ad altre noſtre genti del Paeſe,
„ e ſudditi ad arbitrio noſtro ec.

Io credo, che da quì deſumer ſi poſ-
ſa evidentemente, ſe la neceſſità di prov-
vedere ai ſudditi Laici *già impoveriti*, *ed andati in rovina* per gli acquiſti de-
gli Eccleſiaſtici, poſe in dovere l' Arci-

du-

duca di accorrere con queſta Legge agli ulteriori progreſſi, provvedendo per un' obbligo, che conoſceva avere come *Regnante*, *Signore*, *e Principe* de' ſuoi Stati, ſicchè *per niun modo*, *ed in niun caſo* ritornar poteſſero mai, nè paſſar altri Stabili nell' Eccleſiaſtico.

L' altra Legge è quella, che preſe colla Parte 26. Marzo 1605. il Veneto Senato, la quale trovaſi ſtampata nel Corpo delle Venete Leggi detto volgarmente: *Statuto Veneto*. Ella è di queſto tenore:

„ Che non ſi poſſi laſciar Beni ſtabili *ad pias Cauſas*.

„ (*a*) Eſſendo ſtato altre volte provviſto intorno alle alienazioni de' Beni „ de' Laici agli Eccleſiaſtici, ovvero *ad* „ *pias Cauſas*, che ſono ſtimati in queſta noſtra Città di Venezia, e Dogado, e convenendo per li riſpetti molto ben noti a queſto Conſeglio, che „ la medeſima provviſione ſia fatta anche „ in tutto lo Stato noſtro: l' anderà Parte, che ſenza derogare alle Parti pre-

„ ſe

(a) *Statut. Venet. Edit.* 1709. *Leggi Civili c.* 117. *terg.*

„ ſe in queſta Materia alla preſente non
„ repugnanti, la provviſione del 1536.,
„ nella quale è dichiarito, che neſſuno
„ poſſi laſciar, donar, ed obbligar Beni
„ in perpetuo, com' è eſpreſſo in eſſa
„ Parte; ma che paſſati li due anni,
„ debbano eſſi Beni eſſer venduti, ed
„ il tutto, che di ragione aſpetta cogli
„ ordini, e regole contenute in eſſa de-
„ liberazione, debba aver luoco, ed eſ-
„ ſere inviolabilmente eſeguita, ed oſ-
„ ſervata in tutto lo Stato noſtro; e di
„ più ſia aggiunto, e fermamente deli-
„ berato, che alcuno in queſta Città,
„ come nello Stato noſtro non poſſa ſot-
„ to qualſivoglia colore, o preteſto ven-
„ der, donar, o *quovis modo* alienar al-
„ cuna ſorte di Stabili, Poſſeſſioni, e
„ altri ſimili Beni a perſone Eccleſia-
„ ſtiche, ſe non con licenza di queſto
„ Conſeglio propoſta per la maggior par-
„ te di tutti gli Ordini, e preſa colla
„ medeſima ſtrettezza di voti, che ſi ri-
„ cerca, quando ſi vogliono alienar Be-
„ ni della Signoria noſtra; ed ogni ven-
„ dita, ed alienazione, che per qualſi-
„ voglia modo foſſe fatta contro l'or-
„ dine ſopraddetto, s'intenda nulla, e
„ di niun valore ec.

De

Da queſta Legge Statutaria parimente credo, che ogni uno poſſa riconoſcere, che la Poteſtà ſovrana della Repubblica ha potuto, e può regolar le Leggi, e le conceſſioni antiche fatte per l'acquiſto de' Beni Eccleſiaſtici, ampliarle, irritar le vendite, che ſi faceſſero, e dettarne i modi, co' quali, e non altrimenti ſi vuole permettere il paſſaggio; ma per conoſcere più chiaramente la neceſſità, per cui la Repubblica Veneta ſi ha creduta obbligata per dover d'uffizio di Principe ad ordinar tali regolazioni, conviene rivolgerſi a conſiderare le ragioni, ch' ella nella memorabile a tutti nota Controverſia, che felicemente, e con vera gloria ſoſtenuta contro le oppoſizioni della Corte Romana, e contro gli ſforzi di Papa Paolo V. allegò nelle Ducali ſcritte al medeſimo Sommo Pontefice li 28. Gennaro 1605. Stile Veneto: 1606. Stile Romano.

In eſſa Ducale dunque il Senato ſcriſſe così: " Intendendo da eſſe (lettere „ di V. Santità) che quelle Coſtituzio„ ni, che per tempo immemorabile ſo„ no ſtate felicemente conſervate nella „ Repubblica noſtra, e da neſſuno de' „ Santiſſimi Preceſſori ſuoi poſte in dub-

„ bio, delle quali ce ne ſiamo ſerviti
„ per tanti ſecoli, *a gloria, ed onore*
„ *del Signor Iddio*, e che il caſſarle, e
„ annullarle non vorrebbe dir altro, che
„ *pervertire, e del tutto confondere li*
„ *fondamenti, e le forme del noſtro Go-*
„ *verno*, non abbiamo potuto far di
„ meno di non ſentirne ſommo dolore,
„ e di riceverne ammirazione grande
„ ec. "e più ſotto": Abbiamo accurata-
„ mente eſaminate inſieme col noſtro
„ Senato (le dette Leggi noſtre) e quel-
„ le maturamente diſcuſſe, non abbia-
„ mo trovato, che dalla Repubblica,
„ e dalli noſtri Conſiglieri ſia ſtato ſta-
„ tuito, che *per ragion del libero noſtro*
„ *Dominio*, non ſia ſtato lecito di de-
„ liberare, ovvero, che offendi la ra-
„ gione dell' autorità Pontificale, che
„ ſia contro la libertà Eccleſiaſtica, il
„ che profeſſiamo eſſer ſempre lontano
„ dall' inſtituto noſtro, e de' noſtri Mag-
„ giori; e lamentandoſi la Santità Vo-
„ ſtra delle Ordinazioni noſtre fatte, e
„ che li *Laici ſudditi noſtri non poſſa-*
„ *no laſciar per legato perpetuo a perſo-*
„ *ne Eccleſiaſtiche Beni ſtabili, nemmeno*
„ *trasferirli con qualſivoglia titolo di alie-*
„ *nazione, ſenza licenza parimenti del*

„ *Se-*

„ *Senato*, noi non penſiamo, che in
„ neſſuna di queſte due la libertà Ec-
„ cleſiaſtica ſia ſtata offeſa, e giudichia-
„ mo, che ciò ſi poſſa difendere con
„ ottime ragioni; imperocchè non ci
„ abbiamo propoſto per fine di offen-
„ dere in alcuna coſa le ragioni della
„ Chieſa; ma l'intento noſtro è ſtato
„ di *conſervare inviolata la Giuriſdizio-*
„ *ne noſtra nel governo de' Beni tempo-*
„ *rali ſoggetti alla Repubblica noſtra, e*
„ *di provvedere, che non foſſero indebolì-*
„ *te le ragioni del Dominio datoci da*
„ *Dio ec.* " e più ſotto ancora " Quel-
„ lo che abbiamo ordinato circa il non
„ alienar in perpetuo Beni immobili de'
„ Laici a perſone Eccleſiaſtiche, *abbia-*
„ *mo penſato averlo potuto ordinare per*
„ *la Poteſtà del noſtro Principato Secola-*
„ *re, che ci è ſtato libera, ed aſſoluta-*
„ *mente conceſſo da Dio, al quale dob-*
„ *biamo render conto del noſtro Governo;*
„ Imperocchè il noſtro Decreto riguar-
„ da ſolamente i Beni Laici ſoggetti
„ alla noſtra Giuriſdizione, e teniamo
„ fermamente, che non ripugni alli ſa-
„ cri Canoni, ed alli SS. Concilj *un*
„ *tal Decreto, che diſpone di Beni pura-*
„ *mente temporali, de' quali la Chieſa*

„ *non ha avuto ancora poſſeſſo alcuno ec.*
„ E come li Sommi Pontefici anno or-
„ dinato con Legge perpetua, *che ſen-*
„ *za loro licenza non ſi poſſano alienar*
„ *a' Laici Beni eccleſiaſtici*, oltre la cau-
„ ſa legittima, e neceſſaria, ovvero
„ *evidentemente utile;* così è lecito a'
„ Principi Secolari, che devono aver l'
„ occhio alla *Pubblica neceſſità*, e co-
„ modità, ordinare, che li Beni ſtabili
„ delli Laici loro ſudditi non paſſino
„ in perſone Eccleſiaſtiche ſenza loro
„ licenza ec. " e più ſotto ancora: " ſi
„ aggiunge, che *le forze del noſtro Do-*
„ *minio ogni giorno ſi vanno diminuendo*
„ per queſto ſpeſſo paſſar di Beni ſtabi-
„ li in perſone Eccleſiaſtiche; ſicchè in
„ breve ſi ha da temere, che non ſia-
„ no baſtanti per difendere lo Stato no-
„ ſtro, il che torna in danno non ſo-
„ lo a' Laici, ma ancora agli Eccleſia-
„ ſtici, i quali ſervono quietamente Dio
„ ſotto la noſtra difeſa, e tutela ec. per
„ lo che crediamo fermamente di non
„ eſſer caduti in Cenſure eccleſiaſtiche,
„ eſſendo conceſſo a' Principi Laici far
„ Leggi, e Statuti ſopra le coſe tempo-
„ rali ſoggette alla ſua giuriſdizione,
„ e queſto per Legge Divina, alla

„ qua-

„ quale neſſuna Legge umana può de-
„ rogare.

Ogni uno quì rimarcherà chiaramente in queſta Ducale (il cui tenore ſi vede anco ſparſo nelle Iſtorie divolgate colle ſtampe in quel tempo, ch' era vigente la Controverſia) che le ragioni di promulgar quella Legge, furono diſtinte in due claſſi; l' una della *gloria di Dio*, *e del ſuo onore*, *della tutela*, *e difeſa degli Eccleſiaſtici ſteſſi*, affinchè quietamente ſervir poſſano Dio, che ſono gli oggetti del Principe Protettor della Chieſa; e l'altra di non laſciar *confondere i fondamenti*, *e le forme del Governo*, *di mantenere il Jus*, *e Libertà del Dominio*, di preſervar la *Giuriſdizione ſopra i Beni temporali della Repubblica*, e di non laſciare *indebolire le forze del Dominio*, mettendo per fine in viſta la neceſſità Pubblica, ch' è la ragione, che abbraccia, e giuſtifica tutte le altre; poichè per queſta il Principe *è tenuto a render conto a Dio* del proprio Governo.

Ritornando pertanto dal primo all' ultimo, ſpero, che reſterà dimoſtrativamente provato, che il Principe ne' caſi di neceſſità ſopra eſpreſſi, o di al-

tri equivalenti, non ſolo può, ma è tenuto per debito dell' officio Regio da Dio addoſſatogli, di far quei regolamenti, che più crede giovevoli a liberare il corpo della Repubblica dai mali, e dagl' incomodi, che provengono dal paſſaggio eſorbitante de' Beni del Membro Laico nel Membro Eccleſiaſtico.

V. Venendo oramai a provare il quinto, ed ultimo Principio propoſto, cioè: che per dare ne' proprj Stati i predetti regolamenti, il Principe ſovrano non ha biſogno d' altra poteſtà, che della propria; anzi che non potrebbe ſenza offeſa della Sovranità ſua crederſi obbligato a ricercare, nè a laſciare pur anco, che altri ve li daſſe.

Riſpetto alla prima parte, non occorre anco in queſto valerſi d' altro raziocinio, che di quello, che ſcaturiſce dai quattro, per quanto ci pare, dimoſtrativi Principj ſopra illuſtrati. Mettiamogli in ordine. Per inſtituzione Divina la Chieſa, e gli Eccleſiaſtici ſono ſtati ordinati ſenza poſſeſſo di Beni temporali: la poſſeſſione di queſti avuta da eſſi è in loro derivata in progreſſo per Diritto Regio de' Principi: la poſſeſſione medeſi-

desima non ha potuto derogar punto, nè togliere i diritti di Sovranità, che i Principi avevano essenzialmente su de' Beni negli Ecclesiastici trasferiti: ciò stante, la necessità ha indotto un' obbligo stretto di coscienza ne' Principi di dare al possedimento di tali Beni quella regola, che il Pubblico bene ricercasse. Sarebbe un' implicanza manifesta, che il Principe, a cui Dio comanda di soddisfar ad un dovere, che la Maestà sua Divina gli addossa, dovesse per poterlo soddisfare, dipendere dal beneplacito di un altr' uomo, a cui esso Signore non ha data in questo alcuna facoltà. A chi altro dunque, se non alla medesima sovrana Potestà sua ha da chiedere facoltà il Sovrano per venire a questo provvedimento? A Dio nò: che questo gliel' ha concessa nel costituirlo Sovrano. Al Capo degli Ecclesiastici? nemmeno, perchè a Cristo Signor nostro Fondatore di questa Ecclesiastica Superiorità, sebben suprema nell' ordine spirituale, non ha parso bene di dargliela; dunque non vi è altra Potestà, la quale possa autorizzare tali regolamenti, e rendergli inconcussi, se non quella de' Principi del Secolo, che non riconosco-

no nella temporalità de' Beni terreni altro Superiore fuorchè Dio, a cui ha piaciuto di concedergliela.

Vediamo, ſe queſto per altro evidente ragionamento venga confermato dall' autorità ancora: la Legge a buon conto dice chiaramente, ch' è vano ricorrere all' ajuto d' altri ne' proprj affari, ne' quali uno ha ſufficiente facoltà per riuſcire da ſe: *Fruſtra in negotio tuo, ubi ipſe ſufficere poſſis, alterius opem imploras.*

Delle tante Leggi poi ordinate, come ſopra ſi è detto, dall' Imperator Giuſtiniano in propoſito de' regolamenti dati ai Beni poſſeduti dalle Chieſe, e da' Chierici (*a*), non dice forſe chiaramente l' Arciveſcovo de Marca, che: *Hæc omnia non in conſequentiam Canonum, ſed jure ſuo ſe decernere profitetur* (*b*)? E non aggiunge egli, che non oſtante erano ricevute con plauſo dai Patriarchi?

E più chiaramente al propoſito: forma egli un Capitolo intiero ſotto il ſeguente titolo: (*c*) *Quod Princeps ſolus po-*

(a) *Cod. de Sacroſ. Eccleſ. & Novell...*
(b) *De Concord. Sacer. & Imper. l. 2. c. 11. §. 3.*
(c) *Idem l. 6. c. 36.*

poteſt imperare executionem Canonum non expectata ſententia Eccleſiæ ; coſicchè dirò io con più forte ragione; che *Princeps ſolus poteſt imperare executionem mandatorum Chriſti non expectata ſententia Papæ.*

Comprova egli queſto ſuo aſſunto cogli eſempj di tutti gl' Imperatori Criſtiani, (*a*) di S. Lodovico Re di Francia, e de' Succeſſori, e dopo aver finalmente addotta la pratica de' tempi ſuoi, conclude: *Propterea Reges noſtri condunt Conſtitutiones pro ordinanda Politia Eccleſiaſtica ad executionem Canonum, neque ullam cujuslibet cœtus ſententiam rogant, quam ſui Conſilii.*

Lo ſteſſo comprova Salgado per tutto il ſuo dotto libro: *De ſupplicatione ad Sanctiſſimum, & de Retentione Bullarum:* e nell'altro *de Regia Protectione:* Il Van-Eſpen *de Placito Regio, & Promulgatione legum.* Lo ſteſſo Henriquez, e la turba immenſa de' Canoniſti non diſſente da una tal concluſione.

Ciò, che in queſto Articolo abbiamo detto fin' ora riguarda la prima parte del noſtro quinto Principio, vale a dire, che

(a) *Ibidem &c.*

che il Sovrano non ha biſogno d' altra Poteſtà, che della propria per dare quel regolamento, che trova neceſſario circa i Beni dello Stato ſuo temporali. Conviene dimoſtrare la ſeconda, la quale è, che non potrebbe anzi egli ſenza offeſa della Sovranità crederſi obbligato a ricercare, o laſciar pur anco, che ve lo daſſe.

Matteo Paris dice riſolutamente: (a) che *ad Papam non pertinet de Regum, ſive quorumlibet Potentum Laica poſſeſſione, vel ſubditorum regimine*. Ma queſta è coſa piana: aſcoltiamone la ragione, che adduce: *Cum præcipue Principi Apoſtolorum Petro nihil a Domino, niſi Eccleſiæ tantum, & rerum Eccleſiaſticarum ſit collata poteſtas*. Se adunque per teſtimonio anche di queſto dotto Monaco non ebbe il primo, e moltomeno i ſucceſſori Pontefici hanno poteſtà dal Signore ſopra le coſe temporali, come ſenza offeſa, e diminuzione della Poteſtà, ch' è certo aver eſſo voluto, che ſia conſegnata ai Principi del Secolo ſulle medeſime potranno queſti ricercarla al Pontefice per dar regolamento all' ammi-

(a) *In Hiſt. Regni Angliæ.*

miniſtrazione de' medeſimi, e coſtituire in eſſo una Dominazione, che Geſucriſto ha vietata?

La prima tra le Maſſime del Regno di Francia in propoſito delle Libertà di quel Regno, ſcrivono concordemente tutti li Pubblicisti Franceſi eſſer queſta: (*a*) " Che i Papi non poſſano co-
„ mandare, nè ordinare alcuna coſa
„ di quelle, che concernono il Tempo-
„ rale ne' Paeſi della Sovranità del Re
„ Criſtianiſſimo ". Udiamone la ragione: " *Perchè il Principe ſecolare, che*
„ *riconoſce un Superiore in queſto Mondo*
„ *nel Temporale non è Principe ſovrano,*
„ *ma miniſtro d' un altro, e vicario.*

Il Papa non può eſſer Sovrano nel Temporale ſopra tutti i Re, e Principi, ſenza che ſi ſtabiliſca di tanti un Regno ſolo diviſo in più Vaſſalli dipendenti da un Re. Non manca altro alla Corte di Roma, ſe non di francar queſto paſſo, il quale tante volte, ſebbene ſenza effetto, ha tentato di appianare ſotto nome di Santa Sede. Può ben concederſi, ch' ella abbia nel Dominio Eccleſiaſtico una tal Poteſtà, perchè ſi può concede-

(a) *Du Puy in Comment. c. 13.*

cedere, ch' ella abbia potuto acquiſtare la Sovranità temporale del ſuo Dominio per que' medeſimi modi, che altri Sovrani l'anno acquiſtata; ma convien ſempre avvertire, che eſercitandolo anco ſopra quelle Terre del ſuo Principato, non potrà mai eſercitarla la Sede Apoſtolica come Cattedra dell' Apoſtolato, nè il Papa come miniſtro, e Vicario di Criſto, a cui eſſo Signor noſtro ha vietato il Dominato, come riferiſce S. Luca ai Capi 22., e ſcrive S. Bernardo a Papa Eugenio Terzo da noi ſopra citato; ma l' eſercizio di queſta poteſtà lo averà la Corte, che preſiede al temporale Governo come Sovrana de' ſuoi Stati. Verità è queſta comprovata dall' economia medeſima tenuta da eſſa Corte, la quale diſtingue i Legati, e i Governatori, che preſiedono alla Polizia del Governo temporale, e ſono incaricati di ſoprantendere agli affari del Secolo, dai Paſtori, e Prelati, che vengono dal Vicario di Criſto ordinati al miniſterio delle coſe ſacre.

Perciò gli altri Principi ſtanno molto bene avvertiti di non laſciare, che la Corte Romana confonda queſte due figure, e non eſerciti nel luogo della lo-

ro Sovranità col preteſto della figura ſacra, e venerabile di Santa Sede una poteſtà, che come tale, non può ella eſercitare nè nel proprio, nè negli altrui Dominj.

Ciò, che ſopra ſi è oſſervato avere la Veneta Repubblica riſpoſto nelle allegate Ducali a Papa Paolo V. dimoſtra chiaramente, ch' ella non ha tollerato, che la Santità ſua s' intrometteſſe riſpetto alla Legge proibitiva del paſſaggio de' Beni ſecolari negli Eccleſiaſtici, e ciò che il Doge nel medeſimo propoſito comunicò in Collegio a Monſ. de Freſnes Ambaſciatore del Re Criſtianiſſimo fa molto più comprendere, che ſenza intacco della Sovranità ſua non poteva neppur ſoſpendere quella Legge ſulla contraddizione di Roma; e per qual ragione? Eccola: " Perchè altro non ſareb-
„ be quella azione (della ſoſpenſione)
„ che un dichiarare, che a noi non foſ-
„ ſe lecito far quello, che fa ogni Prin-
„ cipe libero, e che non devono le no-
„ ſtre Leggi eſſere eſſequite, *ſe non ſo-*
„ *no approvate, ed ammeſſe da Sommi*
„ *Pontefici;* ed un dichiararle per in-
„ giuſte, *ed un ſottoporer in fine alla*
„ *Cenſura de' Pontefici il noſtro Governo.*"

Que-

Queſte furono le ragioni, che non laſciarono crollare nè a deſtra, nè a ſiniſtra la coſtanza del Senato, e queſte, che valſero allora a reſiſtere con effetto glorioſo, e memorabile a quella Corte, ſono quelle ſteſſe, che m' inducono a concludere ciò, che nella ſeconda Parte dell'eſame di queſto Principio ſi è propoſto, cioè: che non potrebbe ſenza offeſa della Sovranità propria un Principe libero crederſi obbligato di ricercare, nè di laſciar pur anco, che altri vi ponga mano nell'approvazione, o ſia nel preſtar conſenſo ſopra le Leggi, che riguardano i Beni temporali del proprio Dominio; perocchè il ricercare ad altra Potenza il conſenſo è lo ſteſſo, che ſottomettere la Legge alla di lei Cenſura.

Riſpoſta ai due queſiti in principio propoſti. Se avrò ben provati, e con ſolidità di ragioni queſti cinque Principj, e ſe la concatenazione, e legamento degli ſteſſi potrà, come penſo, condurre alla conſeguenza: Che può dunque ogni Sovrano far quelle Leggi, che ſembrano accomodate all' utilità, ed al bene de' proprj ſudditi circa i Beni temporali dello Stato ſuo, ſiano eſſi poſſeduti da Laici, o da Eccleſiaſtici cittadini della Repubblica, e ſudditi del ſuo Principato:

Se

Se averò dimoſtrato, che ne' caſi ove la neceſſità lo ricerchi, anzi è tenuto a darvi il provvedimento, che all' emergenze, alla qualità de' tempi, e delle circoſtanze convengono, e che può, e deve farlo per propria autorità ſenza attendere, che altra Potenza, a cui Criſto proibì di arrogarſela, vi ſi intrometta, faciliſſima coſa, e ſpedita riuſcirà di riſpondere ai due Queſiti, che Voſtra Eccellenza mi ha propoſti, cioè: ſe i Principi, che anno pubblicata la riferita Legge, informati della verità de' fatti ſul principio di queſto Ragionamento eſpoſti, avevano diritto di promulgarla: e ſe di queſto diritto potevano eſſi valerſene ſenza la previa ſcienza, e conſenſo della Santa Sede?

Per quel che riguarda il primo: le Leggi promulgate non riguardan' elleno Beni temporali, anzi talmente temporali, che tra queſti non ſono peranco mai paſſati in poſſeſſione di Eccleſiaſtici; ma che ſe foſſero paſſati ancora, lo che non è, potevano per tutti li principj ſopra dimoſtrati, promulgarla nel caſo della graviſſima neceſſità, in cui le Pubbliche coſe de' loro Dominj ſi trovano?

E venendo toſto a diſcorrere della neceſſi-

ceſſità predetta: le rendite de' Beni già paſſati nelle Mani morte in que' Dominj, de' quali è diſcorſo, non ſono eſſe già aſceſe in alcuni alla metà, in altri a poco meno di quelle, che formano il mantenimento di tutto il reſtante de' Dominj medeſimi? Le foſtituzioni già fatte a favor di queſte Mani morte, ſebbene non peranco verificate, non aſcendono già eſſe a milioni? Non è forſe verità di calcolo aritmetico, che queſte Mani morte, riſpetto al numero de' Laici, non oltrepaſſano la proporzione di tre a cento? Qual eſorbitanza è mai coteſta? Tra le perſone ſuddite di uno Stato, e di una Repubblica medeſima, tre anno da poſſedere quanto novantaſette, ed ancora non ſono ſoddisfatti, ſicchè ſi attendono i caſi di grandioſe foſtituzioni, e ſi pretende, che a tutte le altre poſſibili non ſia poſto impedimento legale? Ov'è l'equità naturale? Come può ſtar ſaldo l'equilibrio tanto neceſſario a mantener la tranquillità Pubblica? Ma giacchè è diſcorſo di Eccleſiaſtici, che formano la maggior parte di queſte Mani morte, dov' è la carità, e la moderazione tanto inculcata dall'Inſtitutor della Chieſa Criſto Signor noſtro?

A chi

A chi viaggia per l'Italia, e ſingolarmente per le due Sicilie, ſi fanno dappertutto innanzi ricchiſſime Badie, tenute immenſe di Veſcovati, di Congregazioni, di Società, di Monaſterj dell'uno, e dell'altro ſeſſo, e di cent'altri Corpi di Mano morta: lo ſteſſo avviene a chi ſcorre la Francia, e le Fiandre, e la Spagna, e molte Provincie di Alemagna, ſenza niente dire delle Reali Reſidenze di tali genti, e delle loro prezioſe ſuppellettili, e delle gallerie con regia dovizia adornate. Può mai una così eſorbitante ricchezza combinarſi colle maſſime di Criſto, e degli Apoſtoli, le quali non ſenza avvedimento ſi ſono volute con proliſſa orazione da noi eſporre fin dal principio?

Ma veniamo a conſiderazioni più preciſe, le quali facciano vedere più chiaramente ancora la neceſſità dello ſtatuito provvedimento. Queſta piccioliſſima porzione d'uomini, e Corpi di Mano morta, riſpetto al molto maggiore de' Laici, avrebbe ella oltre alle rendite di tanti beni, altre riſorſe per arricchire? E come! Alla metà, che ſi è accennata conviene aggiungere tante limoſine, che vengono tratte dalla porzione reſta-

ta al Laico, tante obblazioni, e ſopra tutto tante eſenzioni, le quali ſebbene poſſono eſſere ſtate giuſte, allorchè le Mani morte non poſſedevano rendite, ſe non le baſtanti al loro congruo ſoſtentamento, ſono poi divenute ingiuſtiſſime, e contrarie ad ogni natural legge, quando ne poſſedono più del neceſſario loro biſogno, anzi con una moſtruoſa eſorbitanza.

Poſto ciò: ſe a tanta corrente di acquiſti, e di modi di acquiſtare non vi ſi foſſe alzato qualche riparo, dove andar doveva a finire la coſa, maſſimamente in quello de' prefati Dominj, la di cui eſtenſione non ſi trovi molto vaſta? Ecco il termine, a cui dovevano condurre per un neceſſario corſo tanti acquiſti: al ſovvertimento del Siſtema preſente del Governo delle Repubbliche, e de' Principati. Che ſia così: ſe i Beni ſtabili potranno liberamente paſſare, come prima, nelle Mani morte; e ſe queſte non potranno mai vendere, o almeno non potranno ſenza evidente vantaggio, come preſcrivono le leggi loro, al fin de' conti, tutti i Beni ſtabili dovranno andar a finire in Mano morta, e dovranno andar a finire tanto più preſto, quanto ch' eſſendo già in loro poſſeſſo tan-

ta

ta quantità, queſta con ſommo precipizio può trarne altra, e poi altra, che creſcendo quella è neceſſario, che tutte diminuiſcano; e per tal modo, ecco come neceſſariamente tutto il Corpo della Repubblica dovrà conſiſtere in due ſoli Ordini di perſone, cioè Eccleſiaſtici, e Luoghi Pii patroni delle terre, e de' fondi da una; e Laici affittuali, cenſuarj, e lavoratori delle medeſime terre dall'altra parte: e come nò? Se gli Eccleſiaſtici ſoli ſaranno i patroni delle terre, e de' fondi, reſterà altro ai Laici, che di eſſere coloniloro, affittuarj, e lavoratori? E non è queſta una ſovverſione delle Repubbliche, e de' Principati?

Di più: al mantenimento di queſto Siſtema è neceſſario, che gli Ottimati Laici poſſedano beni, e ricchezze, per le quali ſi poſſa da eſſi ſoſtenere con dignità l'onor del Governo, e i peſi, che vanno anneſſi. Se per una non ben' inteſa pietà de' Teſtatori (li quali quando fanno i loro Teſtamenti anno tutt' altro in viſta, che i danni neceſſarj, che dai Legati eſorbitanti in favor degli Eccleſiaſtici derivano alle coſe pubbliche) o per le occorrenze, che ſopravvengono alle famiglie Patrizie, ſi la-

ſcia, che al fin de' conti le rendite loro vadano tutte nell' Eccleſiaſtico, vi potrà più eſſere tra' Laici chi ſoſtenga il carico de' Magiſtrati, ed il decoro della pubblica Maeſtà?

Diciamo ancora di più: potendo paſſare o in poco, o in molto tempo tutti i Beni ſtabili negli Eccleſiaſtici, ſe queſti per le conſuetudini corſe (che fino ad un certo ſegno anno potuto ſorpaſſarſi, ma che, diminuendoſi ſempre più i Beni laici, diventano inſoffribili) o per certe dottrine de' Decretaliſti ſervitori della Corte di Roma, che ſoſtengono le eſenzioni de' Beni paſſati nell' Eccleſiaſtico dai pubblici peſi, pretenderanno di niente contribuire, o quella ſola quota, che vorran' eſſi, ai biſogni dello Stato; e ſe, poſſedendo eſſi tutte le ricchezze, potranno contro del Laico impoverito ſoſtener le loro pretenſioni colla reſiſtenza, e come in altri Stati è avvenuto, anco colla forza, non doverà neceſſariamente ſuccedere, o che le coſe Pubbliche anderanno in rovina, o che gli Eccleſiaſtici ſteſſi doveranno prendere il Governo, e provvedervi? E non è ella evidente coſa, che a tali cambiamenti d' Ordine, e di Siſtema pubblico

por-

porta una sfrenata licenza di poter sempre acquistare in quelli, che per sistema delle lor Leggi particolari non potranno mai vendere?

Se questa sia stata necessità estrema di provvedere a tai mali, ed inconvenienti, non già impossibili, ma vicini a poter succedere, lascierò, che quelli stessi, che senza concepirne gli effetti anno fin' ora atteso ad introdurli, si mettano in un po' d' indifferenza, e ne giudichino essi medesimi.

Io sò benissimo, che a questo discorso di Ragion naturale, corredato fermamente dalla ragione Evangelica, che per tutto il corso di questa Scrittura abbiamo esposta, verranno contrapposte le Decretali Pontificie, le consuetudini, e fors' anco qualche Concordato; ma circa le Decretali, le quali nella materia de' Beni temporali anno origine da' tempi infelici, ne' quali s' introdussero tante calamità nel Cristianesimo (e tali sono quelle registrate nel *Sesto: tit. de immunitate &c.* Libro fatto compilare da Papa Bonifacio Ottavo) dirò, ch' è stato risposto da tanti valent' uomini, che anno dimostrato, non poter esse aver luoco per togliere il Diritto Regale de' Sovrani sopra il lor Temporale, sopra cui

de Jure Divino anno una eſſenzial giuriſdizione: dirò, che non poſſono eſſe obbligare contro il Jus della Natura, che dà diritto a neceſſaria difeſa, reſiſtenza, e provvedimento ne' caſi di urgente neceſſità, e che queſta neceſſità medeſima giuſtifica talvolta i provvedimenti ſteſſi de' Principi fatti anco ſopra i divieti medeſimi di Dio, non che del Papa, avendone dato Davide l' eſempio, che è ſtato canonizzato nell' Evangelio: (*a*) *Nunquid legiſtis quid fecerit David quando neceſſitatem habuit, & eſuriit ipſe, & qui cum eo erant: quomodo introivit in domum Dei.... & Panes propoſitionis manducavit, quos non licebat manducare niſi Sacerdotibus?*

Ma la ſerie di queſta Scrittura ſomminiſtra una riſpoſta più forte ancora, la qual è, che ſe per diritto Divino non compete a qualſivoglia Eccleſiaſtico, come tale, alcun comando nelle Temporali coſe, o ſia nell' economico governo di eſſe, le quali ſervono alla vita umana, è coſa manifeſta, che le Decretali de' Papi, le quali ordinaſſero il contrario, non poſſono obbligare. Circa dunque i Beni temporali, o ſiano eſſi paſſati, o ſiano ſolamente deſtinati a paſ-

(a) *Mar.* 2, 25.

paſſare dopo purificate certe condizioni; o ſiano ſolamente atti a poter paſſare in Mano Eccleſiaſtica, o morta, ſempre deve tenerſi, che reſtino nella categoria de' Beni temporali, nè il paſſaggio in dette Mani fa, che perdano queſta natura, nè perciò il Sovrano può perdere quel diritto, che per ordinazione divina aveva prima ſopra que' Beni, che ſono di natura ſua temporali: (a) *Poſſeſſiones terrenæ nunquam ita a Regia Poteſtate elongari poſſunt, quin ſi ratio poſtulaverit, aut neceſſitas, & illis ipſa Poteſtas debeat patrocinium, & illi ipſæ poſſeſſiones debeant in neceſſitate obſequium, ſicut ſcriptum eſt: Reddite, quæ ſunt Cæſaris Cæſari, & quæ ſunt Dei Deo:* diceva Ugone di S. Vittore.

Se il Principe dunque comanderà per la neceſſità dello Stato (della qual neceſſità egli ſolo per ordinazione divina è il conoſcitore competente, ed il Giudice) ſe comanderà, diſſi, il Principe, che debba venderſi una porzione di Beni già acquiſtati dalle Mani morte, o dagli Eccleſiaſtici, o che più da queſte non ſe ne debbano acquiſtare; ed il Papa nelle Decretali ſue dirà, che

(a) *Hug. de S. Vict. de Sacram. Fidei l. 2. p. 2. c. 7.*

non ſi vendano, o che non abbiano a proibirſi gli acquiſti, ſebben ſuperflui, ed incomodi allo Stato, dovrà obbedirſi al Principe, perchè egli ha una autorità, che emana da Dio, dove il Papa potrebbe averla al più per una tolleranza degli uomini, ed in alcune circoſtanze, che ſono ſoggette ad infinite variazioni; ed in queſto propoſito converrà concluderſi, che non è lecito contravvenire alla Legge di Dio per ſervire alle Tradizioni umane. (*a*) *Quare tranſgredimini Mandatum Dei propter traditiones veſtras?*

In quanto a me dove trovo, che l' Evangelio dice chiaramente una coſa, e che la Tradizione de' Santi Padri, e della Chieſa univerſale, m' inſegna il vero ſenſo, e che l' intelligenza della ſteſſa è quella, che riſulta dal piano teſto delle parole di Criſto, conoſco di eſſere tenuto, ed in preciſo dovere di attendere, e di obbedire all' Evangelica Dottrina, poſpoſta ogni altra, che da quella s' allontani, ed ho ſempre preſente alla mente ciò, che S. Paolo ſcriſſe a que' di Galazia: (*b*) *Miror quod tam cito tranſferimini ab eo, qui vos vocavit in gratiam Chriſti in aliud Evangelium, quod*

(a) *Matth.* 15. 3. (b) *Galat.* 1. 6.

quod non eſt aliud: niſi ſunt alii, qui vos conturbant, & volunt convertere Evangelium Chriſti; ſed licet nos, aut Angelus de cœlo evangelizet vobis præter quam quod evangelizavimus vobis, anathema ſit: ciò, ch'egli replica per la ſeconda volta.

In quanto alle conſuetudini poi: non è ella coſa chiara, che per tutte le leggi, e per la comune pratica eſſe ceſſano toſto, che ſi ſcoprono eſſere ſtate, o che divengono dannoſe alla Repubblica, perchè non poſſono mai prevalere nè a ciò, ch'è ſcritto nella Legge di Dio, nè a ciò, che detta la Ragione? E' coſpicuo il Teſto Legale, il quale fu poſto da Graziano nel numero de' Canoni: (a) *Conſuetudinis, uſuſque longævi non vilis auctoritas eſt; verum non uſque adeo valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem ſcriptam.*

E finalmente per quel, che riguarda i Concordati, ſe anche queſti, (lo che ſarebbe da eſaminarſi) ſuſſiſteſſero, convien diſtinguere i tempi, le circoſtanze, le ragioni per le quali ſi ſono concluſi. Cambiate queſte circoſtanze, queſti tempi, queſte ragioni eſſenzialmente, ſe i Concordati col corſo del tempo, oſ-

fer-

(a) *Diſtinct.* II. *Can. Conſuetudinis.*

ſervandoli, diſtruggeſſero la Repubblica, ſe le nuove ſopravvenienze fanno diventare neceſſariamente ingiuſta l'ulterior durazione loro, e ſe le ragioni, che ſuſſiſtevano al tempo della celebrazione, in preſente non militano, queſti Concordati non poſſono per ogni diritto ſuſſiſtere, nè poſſono togliere alla poteſtà del Sovrano il debito di provvedere alle neceſſità pubbliche. Le leggi Eccleſiaſtiche medeſime anno ſtabilito, che la Chieſa debba riguardarſi come Pupille ne' ſuoi contratti; molto più le leggi, e le maſſime dello Stato ſono ſempre ſtate tali, che non abbia potuto valer mai contratto, il quale porti col tempo la diſtruzione della Repubblica. Quando pertanto le coſe arrivano a tale neceſſità, o di laſciare andar in rovina lo Stato, o di provvedere a traverſo d' ogni Concordio, la legge di dover provvedere prevale ad ogni Concordato, che oſſervato portaſſe la diſtruzione della Repubblica; poichè la Legge ſuprema è la ſalute pubblica: *Salus populi ſuprema lex eſto*.

Il fatto però ſta, che i Sovrani de' quali abbiamo ſcritto, non anno biſogno di far uſo di queſte ragioni. Niuna Decretale, niuna conſuetudine, niun

Con-

Concordato oſta, nè ha oſtato mai alla libertà, in cui ſono i Sovrani di far qualunque legge, che reputino opportuna ſopra i Beni temporali de' loro ſudditi, non per anco paſſati in mano di Eccleſiaſtici, de' quali ſoli predicano le leggi promulgate: chi pretendeſſe condurre a queſta intelligenza le Decretali, o le conſuetudini, o ſe vi foſſe qualche Concordio, pretenderebbe di poter render ſoggette, o pari almeno in autorità univerſalmente le Poteſtà Secolari all' Eccleſiaſtica nel governo temporale de' proprj Dominj contro le leggi di Dio, e della Chieſa medeſima.

Per queſte ragioni dunque è molto chiaro, e neceſſario il diritto de' Sovrani d'aver pubblicata la legge coibitiva del paſſaggio ulteriore de' Beni ſtabili in Mani morte, e di aver poſte per l' avvenire opportune modificazioni ai Laſciti, ed ai riſpettivi acquiſti delle medeſime; poichè mantenendo eſſi (come ſi è veduto) intatti i diritti regali di Sovranità ſopra quegli ſteſſi Beni ſtabili, che già ſono paſſati negli Eccleſiaſtici, potevano nella neceſſità di provvedere ai pubblici biſogni ordinare, che ne foſſe alienata una porzione di quegli ſteſſi,

che

che ſono già laſciati oltre il conveniente biſogno; e ſe non l' anno fatto per ſecondare i riguardi d' una pietà loro naturale; non può per queſto argomentarſi, che abbiano perduto il diritto, nè che ceſſi in eſſi il debito ne' caſi di neceſſità ſopra oſſervata di provvedere, che più non ſe ne laſcino, e che riſpettivamente più non ſe ne acquiſtino con danno, ed incomodo de' Laici loro ſudditi.

Reſta a farſi qualche breve parola intorno al ſecondo Queſito, cioè ſe della poteſtà adoperata da queſti Principi nel far la Legge potevano eſſi valerſene ſenza la previa licenza, e conſenſo della Santa Sede?

Dopo le prove, che quì ſopra ſi ſono recate circa la ſeconda parte del quinto Principio per concludere, che poteſſero valerſi del diritto loro ſenza ſcienza, e conſenſo previo della predetta Santa Sede, parerebbe ſoverchio ogni ulterior raziocinio, fiſſando anzi: che ſenza leſione della Sovranità loro non potevano crederſi obbligati a ricercar conſenſo da chi ſi ſia; ſe non che può laſciar luogo a dubitazione la pratica fin' ora oſſervata in quaſi tutti i dominj, de' quali ragioniamo, di paſſar di concerto colla Santa Sede allorquando

do ſi tratti di ripartire i peſi, e gli aggravj dello Stato anco ſopra i beni poſſeduti dagli Eccleſiaſtici.

Ma ogni uno ben conoſce, riſpetto ad una tal pratica, dove ella ſuſſiſta, che l'argomentare o debito, o convenienza pur anco di partecipare, o di ricercare il conſenſo dalla Santa Sede Romana per pubblicare una legge ſopra i Beni temporali poſſeduti da' ſudditi Laici, perchè forſe così ſi è praticato, quando ſi trattava di Beni, che già erano paſſati nell' Eccleſiaſtico (qualunque ſia la coſa) è un' equivoco manifeſto: la pratica predetta non può riguardare ſe non le eſenzioni, che ſi ſono tollerate, o concedute ſopra que' loro Beni, allorchè parve, che foſſe opportuno di così fare: ma il partecipare, e molto più il dimandare conſenſo di far legge, che i Beni temporali de' ſudditi Laici, i quali ſono da queſti attualmente poſſeduti, e non mai ſono ſtati in mano Eccleſiaſtica, non abbiano da poterſi alienare ſe non a tal genere di perſone, e con tali condizioni, ſarebbe un riconoſcere un' altro Sovrano ſopra di sè, dal cui beneplacito dipender doveſſe la validità della legge, che ſi vuol promulgare.

Re-

Reſterà dunque, per quanto mi ſembra, con ſode ragioni di Diritto divino, ed umano, con eſempj illuſtri di religioſiſſimi Principi provato, e concluſo, che potevano, e nel caſo dell' eſpoſta neceſſità dovevano i Sovrani, de' quali Voſtra Eccellenza mi ha motivato, promulgare la Legge più volte nominata, e che non potevano ſenza offeſa della Sovranità, di cui Dio Signor de' Signori gli ha inveſtiti, nè attendere, nè ricercare, nè laſciar pure, che con autorità foreſtiera alcun' altro di queſto affare puramente temporale ſe ne intromettеſſe; perchè eſſi ſoli ſono debitori a Dio del buon regime temporale de' loro Stati: perchè Dio è quello, che comanda, ch' eſſi Sovrani, e non già altri, governino nelle coſe temporali gli Stati, che a loro furono dati in cuſtodia: perchè ad eſſi finalmente, e non ad altri del detto temporale Governo Dio medeſimo dimanderà ragione: (a) *Si aliquid juſſerit Curator, non faciendum eſt? non tamen ſi Proconſul jubeat: Rurſus ſi ipſe aliquid juſſerit Proconſul, aliud jubeat Imperator, nunquid dubi-*

(a) *Auguſt. de verb. Dom. ſecund. Matt. Serm. 6. apud Grot. de Imper. Summ. Poteſtatum circa Sacra.*

bitatur, illo contempto, illi eſſe ſervien-dum? Ergo ſi aliud jubeat Imperator, aliud jubeat Deus quid judicatur? major poteſtas Deus, da veniam, o Imperator.

Voſtra Eccellenza riceva un teſtimonio della ſincera ubbidienza mia in queſto Ragionamento. Ella col lume chiariſſimo, onde ſplende nell'alto poſto, a cui la ſua Virtù l'ha meritamente innalzata, conoſcerà quanto ſia giuſto; e perciò a Lei umilmente lo ſottopongo.

F I N E.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di Reviſione, ed Approvazione del Pubblico Reviſor *D. Natal dalle Laſte*, nel Libro intitolato *Ragionamento intorno li Beni temporali poſſeduti dalle Chieſe ec. MS.* non v' eſſer coſa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Atteſtato del Segretario Noſtro, niente contro Principi, e buoni coſtumi, concediamo Licenza a *Carlo Paleſe Stampatore di Venezia*, che poſſi eſſer ſtampato, oſſervando gli ordini in materia di Stampe, e preſentando le ſolite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 11. Aprile 1766.

(Angelo Contarini Proc. Rif.
(Andrea Tron Kav. Rif.
(Girolamo Grimani Rif.

Regiſtrato in Libro a Carte 272. al Num. 1712.

Davide Marcheſini Seg.

Regiſt. al Magiſtrato Eccellentiſs. della Beſtemmia.

Franceſco Gadaldini Segretario.

Pag.	Lin.	ERRORI	CORREZIONI
23	3	operario	Operario
26	8	delle	nelle
ivi	15	*Thimiamathum*	*Thimiamatum*
ivi	16	*habet*	*habes*
ivi	18	del ſecolo	del quarto ſecolo
27	6	che Imperj	che due Imperj
32	10	*Judea*	*Judex*
45	5	per vie civili	per le altre
46	5	crediti	redditi
61	5	*putaverit*	*putaverint*
ivi	20	Monaci non	Monaci, non
62	*not.*	284	*ann.* 384.
65	20	*admiſit*	*admittit*
80	6	*debet*	*debes*
ivi	14	Poteſtà ſempre	Poteſtà ſomme

VA1 1531745

165
c.3.
2

Digitized by Google

Digitized by Google